



**VALUTAZIONI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
“DELEGA AL GOVERNO PER IL CODICE DELLO SPETTACOLO” (S 2287 – BIS)**

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, pur ribadendo la storica posizione favorevole all'utilizzo dell'iter ordinario per la disciplina della materia, condivide innanzitutto la necessità e l'urgenza di una disciplina unitaria nel settore dello spettacolo dal vivo adeguata alle trasformazioni intervenute nei decenni trascorsi dagli ultimi interventi legislativi organici, ritenendo opportuno cogliere l'occasione dell'audizione richiesta per formulare alcune osservazioni sul testo. La Conferenza ribadisce inoltre la richiesta di un tempestivo ed autentico coinvolgimento nel prosieguo dell'iter.

Sul testo ora in discussione al Senato, da un punto di vista generale si evidenzia che, come ricordato anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, 30/11/2016 n. 5035) sul piano costituzionale, lo spettacolo rientra nella materia concorrente della "promozione e organizzazione di attività culturali", di cui all'art. 117, comma 3, Cost., che ricomprende "tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura " (Corte Cost. n. 255 del 2004).

Ne consegue che lo Stato dovrebbe fissare soltanto i principi fondamentali della materia mentre spetterebbe alle Regioni adottare la normativa di dettaglio; sarebbe pertanto coerente prevedere una “legge quadro”, finalizzata ad indicare gli obiettivi e i principi fondamentali della materia, piuttosto che un codice dello spettacolo, che lascia presupporre una disciplina organica, complessiva e auto-applicativa, tale da comprimere quantomeno la competenza che la Costituzione assegna alle Regioni.

Il DDL non sembra infatti rispettare i limiti di cui all'art. 117 Cost.: vedasi, ad esempio, quanto previsto alla lettera e) del quarto comma, ove si dispone che sia un provvedimento statale ad individuare le modalità con cui le Regioni e Province autonome concorrono all'attuazione dei principi fondamentali, facendo presumere l'intenzione di voler agire in sussidiarietà.

In occasione dell'esame del testo del DDL proposto le Regioni e le Province autonome richiedono di rispettare i limiti della competenza concorrente modificando il testo della norma sostituendo all'articolo 1, comma quarto, lettera e), le parole "individuazione delle modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali" con le parole "definizione dei principi fondamentali ai cui le regioni e province autonome di Trento e Bolzano devono attenersi".

E' noto che lo Stato, qualora ravvisi l'esistenza di esigenze unitarie, può, in presenza di materie (esclusive o) concorrenti regionali, "chiamare in sussidiarietà" funzioni regionali o degli enti locali e, in ossequio al principio di leale collaborazione, dettare la relativa disciplina. In questo caso, la giurisprudenza costituzionale ha delineato un preciso procedimento che deve essere seguito ai fini del giudizio di conformità alla Costituzione, stabilendo, tra l'altro, che occorre assicurare la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione, con la conseguenza che la legislazione statale "può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (sentenza n. 303 del 2003).

Per le motivazioni di cui sopra si propone di modificare il comma 5 prevedendo che il decreto o i decreti legislativi previsti dalla legge delega siano adottati previa acquisizione non del parere bensì dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

In merito alla necessità di prevedere un'intesa e non un semplice parere si ricorda che anche lo scorso novembre la Corte Costituzionale (sentenza n. 251) ha affermato l'illegittimità costituzionale di un provvedimento normativo, nella parte in cui, lo Stato, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, legiferi sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è l'intesa, ma il semplice parere, dichiarandolo non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali. La necessità di un'intesa è affermata anche qualora il provvedimento normativo con il quale si incide in materie di competenza regionale sia un decreto legislativo. La stessa sentenza individua quale luogo ove raggiungere l'intesa la Conferenza Stato - Regioni.

Anche le norme contenenti le deleghe al Governo che incidono su materie di competenza sia statale sia regionale, devono prevedere che la disciplina sia adottata sulla base di una forma di raccordo con le Regioni che deve essere quella dell'intesa.

Potrebbe farsi un'eccezione solo per i decreti che riguardano le fondazioni lirico – sinfoniche che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 153 del 2011, operando in un settore dominato da soggetti che realizzano finalità dello Stato – devono essere ascritti alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera g), Cost..

Visto il contenuto della citata sentenza, ed in particolare del *considerando* 5.3, appare inoltre contraddittorio che, come previsto alla lettera c) del comma 3, il finanziamento statale sia ridotto a fronte di una limitata o ridotta contribuzione da parte degli enti pubblici territoriali.

Si evidenzia inoltre che il DDL 2287 – bis in merito alla responsabilità dell'equilibrio di bilancio prevista in capo al sovrintendente delle fondazioni lirico - sinfoniche dovrebbe precisare che si intende per equilibrio di bilancio (pareggio? saldo positivo? limiti al saldo negativo?) e, nello stabilire di che equilibrio si tratta, dovrebbe tenere in considerazione la situazione delle fondazioni lirico sinfoniche ed evitare una eccessiva rigidità che potrebbe metterle in grave difficoltà.

Il tema delle fondazioni lirico sinfoniche è quello che, sia per le situazioni critiche in cui versano la maggior parte di esse che per la difficoltà a reperire finanziamenti da destinare alle stesse, preoccupa di più. Le Regioni hanno manifestato contrarietà a qualsiasi forma di collegamento tra i finanziamenti erogati a loro favore dallo Stato e quelli concessi dalle Regioni, Province e Comuni, chiedendo quindi che venga meno il comma 3, lettera e), ove si prevede l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali a favore delle fondazioni lirico sinfoniche.

In riferimento alle fondazioni lirico sinfoniche appare di difficile comprensione l'attuale testo della lettera a) del comma 3.

Si propone inoltre di modificare la lettera a) del comma quattro inserendo, dopo “sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale” le parole” anche al fine di rafforzare la diffusione delle attività sul territorio nazionale, consentendo pari opportunità di fruizione”.

Si ritiene opportuna una diversa formulazione anche della lettera l) del comma 4 perché il testo attuale fa riferimento solo ai giovani, senza includere chiaramente la fascia adolescenziale e infantile. A tal fine si auspica la sostituzione dell'attuale testo ("introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzati a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;") con le parole "introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento delle nuove generazioni, fin dalla più tenera età, alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione dei giovani;".

L'approvazione della legge sullo spettacolo dal vivo dovrebbe inoltre essere occasione per agevolare il superamento degli ostacoli frapposti alla fruizione dei contenuti dello spettacolo dal vivo da parte delle persone con disabilità sensoriali, uditive, visive, mentali e psichiche, prevedendo a tal fine l'inserimento di una nuova lettera al comma 2 che preveda, tra i criteri della delega, l'adozione di specifiche misure ed appositi incentivi.

La nuova disciplina potrebbe inoltre dedicare attenzione ad una serie di temi di rilevante importanza quali:

1. definire i profili delle varie tipologie di beneficiari dei finanziamenti statali. Distinguendo i teatri nazionali dai teatri di rilevante interesse culturale si propone di riconoscere importanza alla drammaturgia contemporanea, prevedendo che necessariamente compaia nei programmi dei teatri nazionali;
2. riconoscere un ruolo centrale all'educazione e, conseguentemente, alle scuole, prevedendo che il tema compaia trasversalmente in tutta la disciplina;
3. favorire l'internazionalizzazione oltre le attuali previsioni connesse ai festival, a vantaggio sia della produzione che degli spettatori e quindi nell'ambito delle stagioni;
4. prevedere l'obbligo della rotazione degli incarichi di amministratore e direttore;
5. prevedere misure a favore dei territori svantaggiati di tutto il Paese anche con l'obiettivo di equilibrare la diffusione degli spettacoli tra nord e sud;
6. favorire la circolazione delle opere, in particolare di quelle opere che hanno un rapporto fragile con gli spettatori e commercialmente meno forti (ad es. giovani e non famosi), incentivando la circuitazione e prevedendo qualora necessario anche dei circuiti alternativi rispetto a quelli attualmente disciplinati;

7. valorizzare ulteriormente l'importanza degli accordi di programma e dei connessi cofinanziamenti Stato Regioni;
8. proporre l'estensione della misura c.d. "tax credit" a favore dell'edilizia teatrale in senso ampio, ricomprendendo anche la possibilità di utilizzo per la riconversione, la digitalizzazione e la sicurezza degli edifici teatrali.

Ricordando che in numerose occasioni la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto il coinvolgimento delle stessa nella redazione della disciplina dello spettacolo si fornisce, qui di seguito, una sintesi delle posizioni assunte.

Dalla riforma costituzionale del 2001 ad oggi la Conferenza si è più volte espressa sull'esigenza di una legge quadro sullo spettacolo dal vivo, da ultimo in occasione dell'esame del Disegno di legge recante c.d. disciplina del cinema e dell'audiovisivo, di cui il Disegno di legge 2287-bis è un estratto. Nel novembre 2004 la Conferenza si fece promotrice di una proposta di legge che disciplinava i principi fondamentali per lo spettacolo ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione ma che non ebbe seguito nell'iter parlamentare.

Molte posizioni sono state poi espresse in occasione di taluni progetti di legge di iniziativa parlamentare, come ad esempio fra il 2009 e il 2012 in occasione del testo unificato "C136 e abbinati", o anche a partire dall'esigenza di ribadire l'importanza dell'intervento legislativo. Più recentemente, la Conferenza ha riproposto la propria posizione in occasione dell'esame del Decreto Ministeriale del 1 luglio 2014.

In questi documenti ricorrono alcuni temi generali ma sono riportate anche proposte specifiche.

In via generale è richiamata la competenza concorrente e l'esigenza di un intervento normativo ordinario. Vi sono perciò riferimenti alle sentenze della Corte Costituzionale - sentenze n. 255 e 256 del 2004 - che riconducono la materia dello spettacolo nell'ambito concorrente, ed è ribadita l'esigenza di un dialogo strategico forte per condividere principi e strategie e rendere più efficaci gli interventi senza sovrapposizioni e contraddizioni. La Conferenza ha in particolare:

- proposto una propria posizione per una riforma delle fondazioni lirico sinfoniche;

- invitato a una riflessione sulle professionalità operanti nel settore al fine di valorizzarne le competenze;
- condiviso l'esigenza di un nuovo approccio alla gestione del Fondo che valorizzi l'accesso e quindi il riconoscimento dei giovani operatori;
- evidenziato la necessità di intervenire per un rapido adeguamento delle norme di sicurezza per lo spettacolo dal vivo e alla definizione di una regolamentazione attuativa di settore più organica;
- proposto la revisione delle norme fiscali sul patrimonio immobiliare, della disciplina per le sale teatrali ed i luoghi di spettacolo per la loro funzione culturale, sociale, di partecipazione ed aggregazione sul territorio;
- proposto l'introduzione di forme di incentivazioni fiscali per le donazioni;
- promosso il sostegno di un adeguato di finanziamento del settore che ne permetta l'esistenza e lo sviluppo;
- promosso il sostegno al sistema delle residenze artistiche.

Sono 16 i documenti che propongono specifiche posizioni dal 2003 ad oggi.

Segue elenco dei documenti citati e allegati al presente documento.

- Parere sul Disegno di legge: “disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al governo per la Riforma della normativa in materia di attività culturali (collegato alla legge di stabilità 2016)
14 Aprile 2016
- Posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito allo schema di decreto ministeriale “nuovi criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239 e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
12 Giugno 2014
- Posizione delle Regioni sul settore dello Spettacolo dal vivo
11 Luglio 2013
- Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 4, sui decreti concernenti modalità ed erogazione dei contributi in favore delle attività di spettacolo dal vivo
16 Maggio 2013

- Documento sulle “Residenze” quale modello di sviluppo per lo spettacolo dal vivo
7 febbraio 2013
- Osservazioni delle Regioni in merito al documento di sintesi recante le linee fondamentali di riforma del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche
6 Dicembre 2012
- Valutazioni in merito al testo unificato recante “legge quadro per lo spettacolo dal vivo” (C136 e abbinate)
10 Maggio 2012
- Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4 dei decreti concernenti criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività di spettacolo dal vivo: circhi e spettacolo viaggiante, danza, musica e teatro, nonché l’elenco dei teatri stabili per cui è proposto il riconoscimento
7 Luglio 2011
- Analisi delle problematiche del settore Spettacolo rilevanti per le Regioni e da affrontare con il Ministero per i beni e le attività culturali
3 Marzo 2011
- Giornate nazionali per la cultura e lo spettacolo
3 Marzo 2011
- Legge quadro per lo spettacolo dal vivo – *testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C.769 Carlucci C. 1156 Ceccacci rubino, C.1183 De Biasi, 1564 Giammarco, C. 1480 Zamparutti, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.*
22 Ottobre 2009
- Posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito al progetto di legge recante *Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*
2 Luglio 2009
- Proposte emendative tecniche delle Regioni al testo unificato delle proposte di Legge C. 587 e abb., in materia di attività di spettacolo, elaborato dal Comitato ristretto della Commissione VII della Camera dei deputati
3 Marzo 2005
- Proposta di legge recante i principi fondamentali per lo spettacolo ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
11 Novembre 2004

- Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante: “disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo
27 Febbraio 2003

- Posizione delle regioni in materia di spettacolo in ordine alle “modifiche del Titolo V della parte seconda della Costituzione”
6 Febbraio 2003

Roma, 19 gennaio 2016



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 16/50/CU10/C6

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE: “DISCIPLINA DEL CINEMA, DELL’AUDIOVISIVO E DELLO SPETTACOLO E DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con proposte emendative ai commi 4 e 5 dell'art. 4, ai commi 1 e 2 dell'art. 8 e con la richiesta di stralcio dell'articolo 34.

Proposte emendative

articolo 4 - funzioni e compiti delle Regioni - comma 4

- prima delle parole “le iniziative cinematografiche”, **sostituire** le parole “sostengono” con “*possono sostenere e coordinare*”;
- prima delle parole “formazione artistica”, **sostituire** le parole “sostengono” con le parole “*possono sostenere, progettare e coordinare*”;
- prima delle parole “attività dirette a”, **sostituire** la parola “promuovono” con le parole “*possono promuovere e coordinare*”.

Il comma 4 è così riformulato:

“Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, attraverso gli organismi regionali di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine detti organismi offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale; *possono sostenere e coordinare* le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio regionale; *possono sostenere, progettare e coordinare* la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, *possono promuovere e coordinare* attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative ed attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.”

articolo 4 - funzioni e compiti delle Regioni - comma 5

Si propone di **sopprimere**, al secondo capoverso, il periodo “*e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, adottato previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*”, in quanto non si ritiene opportuna la previsione dell'intervento statale.

articolo 8 – valorizzazione delle sale cinematografiche - comma 1

Si propone di **sopprimere** le parole “sale teatrali” e “librerie storiche”, in quanto la materia disciplinata dal Disegno di legge non riguarda le sale teatrali e le librerie storiche.

articolo 8 – valorizzazione delle sale cinematografiche - comma 2

Si propone di **eliminare** la previsione di leggi regionali che dispongano la non modificabilità di destinazione d'uso delle sale cinematografiche.

Tale previsione sembra non essere coerente con quanto previsto dal codice dei beni culturali e la previsione potrebbe comportare oneri finanziari.

articolo 34 - delega per il Codice dello spettacolo

Si propone lo **stralcio** dell'articolo.

Non si ritiene opportuna la trattazione della riforma con ricorso a decreto legislativo, ritenendo invece opportuno l'iter ordinario di approvazione della legge.

Roma, 14 aprile 2016



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 14/071/CU08/C6

POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE “NUOVI CRITERI E MODALITÀ PER L’EROGAZIONE, L’ANTICIPAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO A VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163, AI SENSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 2005, N. 239 E DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni rilevano che ormai dal 2001 il Parlamento non è riuscito ad approvare una legge che dettasse i principi fondamentali per lo spettacolo dal vivo, portando il Governo, oggi, a disciplinare il settore attraverso un Decreto Ministeriale che deroga al principio di sussidiarietà verticale, mantenendo la regolazione e la gestione diretta dei contributi, e confermando la gestione del Fondo Unico per lo Spettacolo con le stesse modalità stabilite prima della riforma del Titolo V della Costituzione.

Poiché le Regioni da anni si assumono rilevanti responsabilità nei propri territori per il sostegno delle attività e il riequilibrio dell’offerta culturale, condividendo la necessità di riforma del settore, peraltro ribadita più volte in sede di confronto istituzionale, **si conferma la necessità che l’intervento dello Stato si raccordi sempre più, in termini di principi e di strategie, con quello delle Regioni, per dare effettivo impulso allo spettacolo dal vivo sull’intero territorio nazionale senza sovrapposizioni o contraddizioni.**

Si rileva come il Decreto sia portatore, seppure limitatamente alle Residenze ed alle Azioni di Sistema (articoli 45 e 46), di un nuovo valore della relazione fra Stato e Regioni, che dovrà però essere supportata, per esprimere tutta la propria novità e non restare solo una dichiarazione di stile, da adeguate risorse finanziarie secondo i principi di sussidiarietà inter-istituzionale.

Preso atto che il Ministero ha accolto, nel testo del Decreto inviato alla Conferenza Unificata il 6 giugno 2014, diverse significative richieste migliorative delle Regioni, in particolare con riguardo al tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione del decreto, al parere delle Regioni sui Teatri di Rilevante Interesse Culturale ed alla riduzione delle rigidità nella realizzazione delle attività,

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa sullo schema di Decreto Ministeriale, nel testo trasmesso alla Conferenza Unificata il 6 giugno 2014, condizionata all’accoglimento dei seguenti emendamenti:

A. Il nuovo testo del Decreto introduce, migliorando la stesura originale, la possibilità per i soggetti richiedenti per l’ambito musica di presentare fino a due domande all’interno dell’ambito medesimo. Al fine di valorizzare la multidisciplinarietà, che rappresenta una delle novità più significative introdotte, si propone il seguente emendamento:

Art.3, comma 6, lettera b): aggiungere dopo le parole “*relativamente al settore festival e rassegne*” le parole “**o per l’ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore festival**”;

B. Art.11, comma 2, lettera a): sostituire le parole “*cinquanta per cento*” con “**quaranta per cento**”;

C. L’attività all’estero per gli organismi dello spettacolo dal vivo è stata in questi anni un importante mezzo di diffusione del *marchio Italia*, ma anche di autofinanziamento delle attività di produzione, i cui ricavi sono reinvestiti in Italia (basti pensare alle paghe ed agli oneri sociali delle attività svolte all’estero che sono versati in Italia). L’integrazione degli Stati UE e i trattati europei in materia di libera circolazione e libero scambio (anche dei prodotti culturali) non contemplano che possano considerarsi in maniera differente le recite o i concerti a Milano da quelli in ogni altra città dell’Unione Europea. La limitazione all’ammissibilità dell’attività all’estero rischia inoltre di essere interpretata a livello europeo come una norma protezionista. **Sono indicati a seguire gli emendamenti che permettono una correzione di tale distorsione:**

- **Art. 14, comma 5:** sostituire le parole “*trenta per cento*” con “**quaranta per cento**”;
- **Art. 15, comma 4:** sostituire le parole “*trenta per cento*” con “**quaranta per cento**”;
- **Art. 20, comma 2, secondo periodo:** sostituire le parole “*venti per cento*” con “**trenta per cento**”;
- **Art. 22, comma 1, secondo periodo:** sostituire le parole “*venti per cento*” con “**trenta per cento**”;

Si segnalano infine tre refusi:

- **Art. 6, comma 6, quarto periodo:** sostituire le parole “*superiore al dieci per cento*” con “**superiore al quindici per cento**” e le parole “*soglia del dieci per cento*” con le parole “**soglia del quindici per cento**”;

Motivazione: Il penultimo periodo di cui all’art. 6, comma 6, erroneamente fa riferimento ad una percentuale del “dieci per cento”, contrariamente a quanto stabilito dal primo periodo dello stesso comma che fa riferimento ad una percentuale del “quindici per cento”.

- **Art. 11, comma 2, lett. g),** sostituire la parola “**quarantacinque**” con la parola “**quaranta**”;
- **Art. 50, comma 5:** cancellare e spostare il testo **all’art.45 comma 2.**

Motivazione: è impropria la collocazione del termine per il raggiungimento dell’intesa fra Stato e Conferenza Unificata in materia di residenze all’interno dell’art.50 “Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni” (comma 5) che dovrebbe più correttamente essere inserito all’interno dell’art.45.

Roma, 12 giugno 2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 13/063/CR10/C6

POSIZIONE DELLE REGIONI SUL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Le Regioni, in una fase storica di profonda criticità socio-economica in cui le istituzioni sono impegnate a re-impostare le direttrici di sviluppo del Paese, riaffermano la centralità del settore cultura nelle politiche di rilancio territoriale, rinnovando il proprio sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, convinte che l'emersione e la valorizzazione del potenziale creativo costituisca le solide fondamenta di un tessuto sociale coeso ed economicamente attivo.

Le Regioni ritengono dunque necessario riaffermare l'essenzialità di alcuni asset strategici propri di un'efficace politica di sostegno da condividere con il Governo a partire:

- da un **dialogo inter-istituzionale** a garanzia di un approccio sistemico coordinato. Un approccio strategico necessita di una riflessione congiunta periodica, stabile e di lungo periodo tra i differenti livelli istituzionali;
- da un'architettura normativa idonea. L'aggiornamento e l'adeguamento normativo costituiscono le fondamenta del rilancio strategico e la garanzia di funzionalità dei meccanismi concertativi e attuativi. Urge in primis l'approvazione condivisa della **Legge sui principi fondamentali in materia di spettacolo** dotata delle necessarie risorse finanziarie.
- dalla certezza del sostegno finanziario e la previsione di meccanismi incentivanti. Il drastico ridimensionamento del **Fondo Unico per lo Spettacolo** - FUS è stato più volte oggetto di attenzione da parte della Conferenza. Il ripristino del ruolo propulsore del Fondo e la previsione di mantenimento pluriennale del livello di finanziamento costituiscono il punto di partenza per lo sviluppo di iniziative proiettate almeno nel lungo periodo pena la stabilità dell'indotto economico e dei livelli occupazionali;
- dalla previsione di meccanismi **stabili normativi e fiscali di incentivazione**. Prevedere, come per il cinema agevolazioni fiscali da fruire in maniera alternativa ad altri strumenti di sostegno finanziari, rivedere le norme fiscali che aggravano sensibilmente la gestione delle imprese di spettacolo e promuovere strumenti che favoriscono la partnership pubblico-privata.

In particolare si:

- chiede una modifica dell'articolo 8 del D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 2012, nel senso di **escludere la categoria dei Teatri Stabili ad iniziativa pubblica dall'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione**, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 19. Ciò al fine di evitare per i suddetti teatri stabili le riduzioni della spesa sostenuta per consumi intermedi;
- ritiene utile una riflessione sulle **professionalità** operanti nel settore al fine di valorizzarne le competenze,
- evidenzia l'esigenza di un nuovo approccio alla gestione del Fondo che valorizzi l'accesso e quindi il riconoscimento dei **giovani operatori**;

- evidenzia l'esigenza di pervenire ad un rapido **adeguamento** delle **norme di sicurezza** per lo spettacolo dal vivo e alla definizione di una regolamentazione attuativa di settore più organica;
- auspica la revisione, nell'ambito del nuovo regime dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare (IMU e TARES), della disciplina per le sale cinematografiche, teatrali ed i luoghi di spettacolo che, ove non fosse riconsiderata, avrebbe effetti economici devastanti per la gestione di cinema, teatri, parchi divertimento, eliminandone molti ed annullando la funzione culturale, sociale, di partecipazione ed aggregazione assolta dall'offerta di spettacolo sul territorio, con il determinante contributo alla vivibilità dei contesti urbani in cui sono inseriti.

Roma, 11 luglio 2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/42/CR4/C6

**PARERE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 4, SUI DECRETI
CONCERNENTI MODALITÀ ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN
FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rileva, in termini generali, che l'avvenuto taglio dei fondi aggrava la già complessa situazione finanziaria del settore dello spettacolo dal vivo ed invita, pertanto, a prevedere un reintegro a breve termine del FUS.

Si indicano a seguire alcune osservazioni puntuali.

Appare poco adeguato inserire già nel decreto la possibilità di scostamenti significativi per tutti i settori dei vari ambiti di spettacolo. In questo modo si rende poco incisivo il parere delle Regioni in quanto il MiBAC potrà poi apportare variazioni significative sulla ripartizione dei settori in fase di assegnazione delle risorse.

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse 2013 per le Attività musicali, si evidenzia il decremento del valore complessivo assegnato al settore. Si propone la diminuzione dello stanziamento per la categoria Concertistica e corali, che racchiude un numero elevato di soggetti eterogenei con la conseguenza di un'eccessiva frammentazione dei contributi.

Anche se ridotti rispetto al 2012, risultano comunque sproporzionate le risorse appostate per i Progetti speciali e le Attività concertistiche all'estero. In un periodo di difficoltà del settore della prosa dovrebbero essere maggiormente tutelate le attività stabili e continuative di forte valenza imprenditoriale. Si propone pertanto la diminuzione della quota di risorse appostata per i Progetti Speciali in favore dei Teatri Stabili e delle imprese di produzione di rilevanza nazionale. Si auspica la necessità di redistribuzione di detta quota a favore di soggetti stabili e continuativi, in particolare i Teatri di tradizione, che svolgono anche attività di tipo concertistico e corale di alto livello qualitativo.

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse 2013 per le Attività di danza, nel rilevare il permanere dello scarso peso del settore nella ripartizione delle risorse, si propone un innalzamento dello stanziamento per i soggetti di promozione della danza e perfezionamento professionale e un innalzamento dello stanziamento delle rassegne e festival. Si rileva inoltre che gli scostamenti previsti per il settore sono mediamente più alti rispetto agli altri.

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse 2013 per le Attività teatrali, si evidenzia il decremento del valore complessivo assegnato al settore a fronte del mantenimento dei soggetti beneficiari.

Esprimendo parere favorevole in merito ai Decreti in oggetto, la Conferenza ribadisce, tuttavia, che si è in attesa da anni di avere un confronto sulla *governance* del settore, a partire dalle sentenze delle Corti Costituzionale che hanno ravvisato la necessità di un adeguamento della vigente legislazione al “nuovo” dettato costituzionale.

Roma, 16 maggio 2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 13/023/CR11b/C6

DOCUMENTO SULLE “RESIDENZE” QUALE MODELLO DI SVILUPPO PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Negli ultimi anni si è assistito, in particolare in alcune realtà, ad una diversa modalità di sostenere lo spettacolo dal vivo attraverso le **Residenze**.

Le Regioni che hanno già disciplinato le esperienze di Residenza, non hanno sostenuto, sul piano normativo e finanziario, un modello unico di residenzialità, ma ciascuna, nell’ambito di un organico disegno di riordino regionale, ha declinato diversamente il proprio intervento - con maggiore attenzione alla produzione o alla gestione degli spazi o al rapporto con le comunità territoriali - proponendo così esperienze plurali non sperimentate prima, che rappresentano una sostanziale innovazione nel sostegno allo spettacolo dal vivo nella sua accezione più ampia.

Considerata la molteplicità delle esperienze non è possibile, e probabilmente non opportuno, dare una definizione univoca di Residenza non solo per la sua organizzazione, ma anche perché potrebbe assumere definizioni diverse anche in base al soggetto, attivo o passivo, che con la Residenza si relaziona.

Dal punto di vista dei soggetti attivi coinvolti, la Residenza può essere il “**luogo affidato ad una o più compagnie**” o un “**luogo affidato ad un soggetto di programmazione**” che ospita artisti per dare vita ad un percorso creativo, di ricerca e creazione.

Dal punto di vista del **territorio** la Residenza, più che essere definita, è vissuta come uno spazio deputato a ospitare l’attività culturale e artistica dell’area, ma anche come luogo di diffusione della conoscenza e della cultura e di stretto legame con il tessuto e con il patrimonio culturale dell’area. Attraverso la Residenza il pubblico può ampliare il proprio set di conoscenze, accostarsi a nuove modalità di fare spettacolo, che incentivano una partecipazione attiva e costante agli eventi.

Dal punto di vista delle **amministrazioni pubbliche**, così come per tutti i soggetti potenzialmente interessati, la

Residenza può rappresentare un ulteriore strumento in grado di privilegiare relazioni e favorire condivisioni.

Emerge dunque che la Residenza, ma ancor più il Sistema delle Residenze inteso come network regionale ed interregionale, configura diverse **opportunità**:

- mettere **insieme produzione, promozione, formazione del pubblico e attività di gestione** attraverso la ricerca dell’equilibrio tra la visione artistico-culturale, la sostenibilità sociale e l’efficacia economica;
- consolidare il **livello produttivo-artistico** di una compagnia con un livello di ricerca artistica migliore grazie alla possibilità di utilizzare spazi attrezzati ed alla maggiore disponibilità di risorse economiche (produzione)
- fare **programmazione di medio-lungo** periodo attraverso una organizzazione articolata ed efficiente (gestione);
- ottimizzare le **risorse** anche attivando strategie di fund raising strutturate;
- condividere le esperienze attraverso il **network**.

Per le amministrazioni pubbliche questo modello di gestione per lo spettacolo dal vivo può voler dire:

- creare sui territori **luoghi stabili e innovativi di cultura** connessi in **rete regionale ed interregionale**;
- favorire una **visione integrata** delle discipline afferenti lo spettacolo dal vivo, orientata alla contaminazione

- tra le diverse esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione;
- ottimizzare la distribuzione delle **risorse** destinate allo spettacolo dal vivo;
 - avere un **interlocutore certo** da sostenere e far crescere nel medio-lungo periodo.

Alla luce di quanto sopra esposto le Regioni riconoscono nelle Residenze un modello di sviluppo valido per lo spettacolo dal vivo che può assumere articolazioni differenti in base alle peculiarità dei territori.

Roma, 7 febbraio 2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME **12/169/CR7A/C6**

OSSERVAZIONI DELLE REGIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI SINTESI RECANTE LE LINEE FONDAMENTALI DI RIFORMA DEL SETTORE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, all'art. 1, comma 1, prevede che con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, provveda alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale ed organizzativo delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Al comma 1-bis del sopraccitato art. 1 si stabilisce che i regolamenti di cui sopra siano emanati previa attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, i Sovrintendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, le organizzazioni sindacali rappresentative.

Il 16 dicembre 2010 le Regioni hanno espresso, sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante *Regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali* (adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100), un parere favorevole condizionato all'apertura di un tavolo di confronto orientato alla riforma del settore all'interno di una strategia condivisa, idonea ad affrontare gli aspetti organizzativo-funzionali e finanziari conseguenti e rispettosa dei principi costituzionali sanciti e ribaditi.

Anche a seguito di tale parere, il 2 marzo 2011 è stato istituito, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, un gruppo di lavoro del quale facevano parte, oltre ai rappresentati dello Stato, le Regioni Emilia-Romagna e Veneto in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e l'Assessore alla Cultura del Comune di Genova in rappresentanza dell'ANCI con il mandato di elaborare una proposta di regolamento. Il gruppo, insediatosi il 22 marzo 2011 e riunitosi fino a giugno 2011, ha predisposto una bozza mai sottoposta dal Ministero alla Conferenza Unificata né tantomeno ad una consultazione allargata.

A poche settimane dalla scadenza della delega (31 dicembre 2012), il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha convocato il Coordinamento tecnico delle Regioni, insieme ad ANCI e UPI, per illustrare una proposta di regolamento, sviluppata per punti cardine in un documento che, per quanto affermato dai rappresentanti del Ministero, non trova fondamento nel lavoro svolto dal gruppo misto MiBAC/Regioni/ANCI.

Alla luce di quanto sopra, visti i contenuti di tale documento - trasmesso ufficialmente dal Ministro alla Conferenza delle Regioni il 22 novembre 2012 per acquisire osservazioni e contributi - e a seguito dell'incontro tecnico del 15 novembre 2012, sembra necessario svolgere alcune considerazioni di metodo e successivamente di merito.

Considerata la completa disponibilità delle Regioni a lavorare congiuntamente ad una ipotesi di regolamento, manifestata già a partire da dicembre 2010 con l'espressione di un parere favorevole ad

un testo già allora non condiviso tanto nel metodo che nei contenuti ed il lavoro fatto nel successivo anno e mezzo dal gruppo di lavoro misto, sembra quanto mai mancare da parte del Ministero una leale collaborazione istituzionale dal momento che sono stati “sprecati” due anni utili alla elaborazione di un testo e sul quale poteva essere avviato un confronto che, per i tempi disponibili, avrebbe potuto portare ad una soluzione legislativa condivisa per le Fondazioni lirico-sinfoniche. E’ stato invece scelto, ancora una volta, di procedere a ridosso della scadenza della delega, dunque in una condizione di urgenza, non consentendo l’attivazione di un percorso di consultazione, tra l’altro previsto nella legge delega, se non rapido e sommario anche in considerazione che non è stato condiviso un articolato ma un documento di sintesi per punti non sempre chiaro.

Nel merito, per quanto possibile esprimersi sui punti formulati nel documento, emerge **l’assoluta contrarietà delle Regioni a condizionare l’esistenza delle Fondazioni lirico-sinfoniche ad un contributo in una misura minima** – il cui valore non è noto – da parte degli enti locali perché le Fondazioni possano rimanere tali altrimenti trasformate in Teatri di tradizione. Si ritiene la prescrizione non proponibile perché la stessa Corte Costituzionale – Sentenza del 153/2011 afferma con chiarezza che *“le attività svolte dalle Fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato (...) perché le finalità delle anzidette Fondazioni travalicano largamente i confini regionali e si proiettano in una dimensione estesa a tutto il territorio nazionale”*. **Dopo aver chiesto e ottenuto, quindi, dalla Corte Costituzionale il riconoscimento della potestà legislativa e regolamentare sulle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche per la necessaria tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, il Governo introduce la possibilità che possano scomparire o debbano ridimensionare drasticamente la loro attività.**

Per quanto concerne la **governance** si ritiene che, laddove non venga prevista l’indicazione espressa del Sindaco quale titolare della carica di presidenza, sia tuttavia necessario che il rappresentante sia espressione dei soci pubblici locali.

Sono condivisibili le previsioni in tema di appalto di lavori, servizi e forniture mentre occorrerebbe meglio definire il **pareggio di bilancio** chiarendone il principio.

In merito ai **criteri di ripartizione del FUS**, appaiono poco chiari i **parametri** utilizzati, con particolare riferimento al parametro dei costi di produzione che sembra tener fuori le repliche. In ogni caso sarebbe preferibile legare il finanziamento al rapporto costi/benefici, ovvero agli incassi.

E’ poco chiaro anche il paragrafo relativo ai **riconoscimenti**, laddove viene citato il Teatro dell’Opera ma non Santa Cecilia. Inoltre, sembrerebbe emergere una preclusione all’accesso allo status di fondazione “speciale” per le altre Fondazioni.

Per quanto concerne il **personale**, infine, non è possibile esprimersi in quanto non vi sono sufficienti elementi a disposizione.

In conclusione, di fronte ad una proposta di regolamento che assegna a Regioni e Comuni le sorti degli enti lirici di eccellenza e di rilievo nazionale e internazionale, sovvertendo così i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, si ritiene urgente un confronto preliminare con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, oltre che sul metodo, sugli obiettivi concreti che il Governo intende perseguire nell’attuazione della delega ricevuta e sui risultati attesi della riforma.

Roma, 6 dicembre 2012



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/75/CR7A/C6

**VALUTAZIONI IN MERITO AL TESTO UNIFICATO RECANTE “LEGGE QUADRO
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO” (C 136 E ABBINATE)**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, su richiesta della Commissione Beni e Attività culturali, ha chiesto alla Commissione VII della Camera un’audizione in merito alla proposta di legge per lo spettacolo dal vivo.

Esaminato il testo della proposta di legge, la Conferenza - nel condividere la necessità di una legge quadro in materia di spettacolo dal vivo per una riforma del settore, anche in considerazione del mutato quadro istituzionale e delle competenze delle Regioni in materia - ritiene opportuno evidenziare alcune criticità.

Da un punto di vista generale la Conferenza evidenzia che:

- nell’ambito della potestà legislativa concorrente delle Regioni, come da orientamento consolidato della Corte costituzionale (sentenze n. 255/2004, n. 205 e 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell’art. 117 Costituzione. Coerentemente con tale orientamento la proposta di legge si propone quale “legge quadro”, finalizzata ad indicare gli obiettivi e i principi fondamentali della materia che sono riportati rispettivamente agli articoli 1 e 2. In questo ambito appaiono pertanto **incompatibili con una legge “quadro” i tanti riferimenti specifici e di dettaglio contenuti nel testo** (tra cui si ricordano i riferimenti al musical, ai teatri tenda, alle attività editoriali, alle attività amatoriali teatrali, ecc...).
- Tale impostazione mortifica il ruolo delle Regioni, ponendole sullo stesso piano degli enti locali e, addentrandosi in una declinazione eccessivamente puntuale e dettagliata dei rispettivi compiti, non lascia significativi spazi alle scelte politiche e gestionali in materia.
- Di contro poi il testo non definisce alcune questioni di rilievo generale che andrebbero invece meglio chiarite, tra cui ad esempio la distinzione tra “*attività di interesse nazionale o internazionale*” e “*attività di esclusivo interesse regionale e locale*”;
- appare decisamente **poco chiara la filiera decisionale** così come delineata dalla proposta di legge, con particolare riferimento ai compiti specifici del Ministero, del Consiglio per lo spettacolo e della Conferenza Unificata, rispetto alla quale manca una precisa definizione degli strumenti attraverso i quali la stessa è tenuta ad operare. Occorrerebbe individuare un percorso chiaro e semplice circa la proposta e l’approvazione di riparto del FUS, nonché chiarire a quali soggetti istituzionali fa riferimento la “*contitolarità*” del FUS di cui all’articolo 3, comma 1;
- la soppressione, fra i principi fondamentali, della proposta della **tutela sociale dei lavoratori dello spettacolo dal vivo** appare grave perché non riconosce espressamente e

legislativamente agli artisti, ai tecnici ed agli organizzatori dello spettacolo (tutti) lo status di lavoratori;

Si evidenzia, inoltre, che sotto il profilo tecnico-legislativo il testo si presenta disomogeneo nei riferimenti e nella terminologia adottata, mancando altresì di un coordinamento tecnico al suo interno.

Da un punto di vista più specifico, la Conferenza ritiene inoltre opportuno evidenziare che:

- la previsione degli **Accordi di programma**, di cui all'articolo 9, rappresenta una delle più importanti innovazioni istituzionali del testo, anche in chiave di applicazione concreta della competenza concorrente ai sensi dell'art.117 della Costituzione. Per questo gli stessi vanno posti al centro dell'impianto legislativo, come strumento prioritario di programmazione delle risorse ministeriali e regionali, e non previsti come mera opzione marginale;
- all'articolo 7 della proposta di legge, laddove si parla dell'"*Osservatorio nazionale dello spettacolo*", sarebbe più opportuno fare riferimento ad un **sistema degli Osservatori**, articolato nell'Osservatorio nazionale e negli Osservatori regionali;
- l'attività di **formazione professionale**, di cui all'articolo 15, andrebbe riformulata, tenendo in considerazione la competenza esclusiva delle Regioni in materia.

Roma,10 maggio 2012



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/79/CR6a/C6

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4 DEI DECRETI CONCERNENTI CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO: CIRCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE, DANZA, MUSICA E TEATRO, NONCHÉ L'ELENCO DEI TEATRI STABILI PER CUI È PROPOSTO IL RICONOSCIMENTO

Le Regioni, come ormai da anni chiedono, riterrebbero molto più utile esprimersi non solo e non tanto su percentuali e cifre di riparto del Fondo Unico per Spettacolo entrando nel merito delle strategie e/o semplicemente delle ragioni che determinano tali scelte. L'espressione del parere così come richiesto si svuota del contributo che le Regioni utilmente potrebbero dare sulla base delle realtà territoriali e della propria programmazione di settore. Per fare un esempio, non sono evidenti le ragioni che hanno determinato il rigetto e/o l'accoglimento delle istanze di nuova "stabilità" teatrale – privata o di innovazione – sulle quali le Regioni sono sì chiamate ad esprimere una valutazione, ma rappresenta un indirizzo singolo non contestualizzato e complessivo sul quale soprattutto non c'è confronto tra Istituzioni. E' proprio ad un confronto stabile tra i diversi livelli istituzionali che si chiede di arrivare per garantire un indirizzo complessivo di sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

In particolare, facendo seguito all'incontro in sede tecnica con la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del MiBAC, si rileva che:

- pur in presenza di un consistente importo dei Progetti speciali, dovuto alle attività previste per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in caso di avanzo, i fondi dovranno essere utilizzati per finanziare le stabilità e la lirica ordinaria;
- nella tabella delle percentuali di scostamento le voci devono essere tutte precedute da segno +/- fatta eccezione per il valore 100% che deve essere preceduto da segno negativo in quanto a fronte di progetti non finanziati i fondi potranno essere interamente spostati su altre voci. Dalla tabella trasmessa non si evincono tali indicazioni;
- considerata l'elevata presenza di soggetti nella categoria Concertistica e corali si corre il rischio di parcellizzare le risorse senza che vi sia per il settore una leva di sviluppo significativa. Parte delle risorse potrebbero essere orientate, in un strategia di crescita complessiva dello spettacolo, verso altre categorie.

In attesa di un reale confronto sulle politiche del settore e in virtù della leale collaborazione ed alla luce delle considerazioni appena illustrate, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni formulate in sede tecnica e sopra riportate.

Roma, 7 luglio 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/23/CR8a/C6

Analisi delle problematiche del settore Spettacolo rilevanti per le Regioni e da affrontare con il Ministero per i beni e le attività culturali

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome evidenzia, ripercorrendo quello che è accaduto negli ultimi anni, le principali criticità del settore spettacolo rilevanti per le Regioni e da affrontare con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Emerge in maniera inequivocabile la necessità di una legge quadro sullo spettacolo dal vivo. In tal senso sembra utile ricordare il trascorso. Nel 2004, su iniziativa delle Regioni, è stata elaborata una proposta di legge che disciplinava i principi fondamentali in materia approvata in Conferenza delle Regioni e P.A. l'11 novembre dello stesso anno. La proposta è stata dunque condivisa tra la VII Commissione della Camera, le Regioni e le associazioni di categoria. Il progetto di legge, però, non ha mai visto la luce a causa di un emendamento proposto dal Governo, che spostava nuovamente gli equilibri verso una gestione centralizzata, e dalla concomitante scadenza della legislatura.

E' importante ricordare che nello stesso anno e in quello a seguire, la Corte Costituzionale ha ribadito quanto dettato dal Titolo V della Costituzione ovvero la competenza concorrente della materia. Sentenze n. 255 e 256 del 2004 e n. 285 del 2005.

Nel 2009 è stata poi elaborata, su iniziativa parlamentare, una nuova proposta di legge sulla quale la Conferenza delle Regioni si è espressa in maniera fortemente negativa rilevando che l'assetto istituzionale delle competenze previsto dal nuovo progetto di legge era altamente lesivo delle prerogative regionali in materia. Era, infatti, riproposto l'attuale assetto delle competenze e la centralità dello Stato nella definizione e nella gestione degli interventi in ogni settore dello spettacolo, scendendo in livelli di dettaglio che non sono propri di una legge sui principi fondamentali.

La necessità emersa nel 2004, di avere una legge quadro di settore, è ancora più sentita oggi in presenza di una dotazione finanziaria del Fondo Unico per lo Spettacolo (di seguito FUS) dimezzata.

Il mancato ripristino del FUS sta determinando, infatti, enormi difficoltà al settore. Occorre inoltre considerare che metà del FUS è destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche che già con la precedente dotazione versavano in grosse difficoltà. Ancora, il ridimensionamento dei fondi non è stato accompagnato da una necessaria modifica delle regole di attribuzione penalizzando così gli operatori dal momento che i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento sono rimasti quelli individuati sulla base della precedente dotazione finanziaria del FUS che prevedeva importi più alti.

Focalizzata la situazione del settore appare dunque necessario:

- ripristinare il Fondo Unico per lo Spettacolo almeno ai livelli del 2008, pari a 471 mln;

- pervenire quanto prima all'approvazione della legge sui principi fondamentali in materia di spettacolo, dotata delle necessarie risorse finanziarie, condivisa con le Regioni, attraverso un confronto istituzionale organico, tanto più necessario trattandosi di materia di legislazione concorrente. Va segnalato che le richieste avanzate a suo tempo dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, alla Presidente della VII Commissione della Camera per procedere in tal senso sul testo predisposto dal comitato ristretto (testo Carlucci-De Biasi) non hanno avuto alcun riscontro;
- mantenere aperto il dialogo con le categorie dello spettacolo;
- predisporre nell'ottica di un trasferimento delle competenze, laddove non ancora avvenuto, adeguate leggi regionali il più possibile omogenee anche per garantire regole altrettanto omogenee e criteri di equità nell'erogazione dei finanziamenti a favore degli operatori sia a livello nazionale che a livello regionale;
- avviare un tavolo di confronto sulle possibilità di defiscalizzazione del settore e riprendere i lavori sulla previsione di un fondo perequativo;
- rafforzare il sistema informativo regionale per condividere informazioni e dialogare anche con il sistema informativo nazionale, potendo contare su dati di sintesi sull'impegno complessivo delle Regioni nel settore sul piano programmatico e finanziario. In tal senso la prosecuzione del progetto ORMA in tutte le Regioni diventa fondamentale per raggiungere l'obiettivo.

Roma, 3 marzo 2011



11/24/CR12/C6

26-27-28 MARZO - GIORNATE NAZIONALI PER LA CULTURA E LO SPETTACOLO

La cultura in Italia sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che non riguarda solo il settore ma che si ripercuote sull'intero Paese, su ogni cittadino, sulle comunità locali, sul mondo del lavoro, sull'intero sistema produttivo. Nell'attuale drammatica situazione economica, sociale e culturale, la cultura paga più pesantemente di altri settori nella distribuzione delle risorse pubbliche il prezzo delle difficoltà contingenti. **Mai come in questo momento il settore è stato penalizzato** da scelte di indiscriminata e drastica riduzione dei finanziamenti e da provvedimenti normativi che ne frustrano lo sviluppo. Un segno evidente, e purtroppo non recente, di quanto ancora sia sottovalutata la dimensione culturale nel nostro Paese.

Basti pensare a quanto è avvenuto negli ultimi mesi: l'investimento pubblico in cultura è crollato allo 0,18% del bilancio dello Stato; il Fondo Unico per lo Spettacolo è stato quasi dimezzato, arrivando al minimo storico di 258 milioni di euro; con la legge 122/2010 è stato di fatto impedito al sistema degli Enti locali di svolgere politiche attive nel campo della cultura, con riflessi pesanti e negativi anche per l'intervento del capitale privato nella gestione dei beni e delle attività culturali; si penalizzano i consumi culturali con ulteriori tassazioni come l'aggravio di un euro dei biglietti cinematografici. **Si abbatte in questo modo un pezzo dello stato sociale, si incide negativamente su un diritto di cittadinanza e si rinuncia ad uno dei comparti economici chiave per ridare competitività all'Italia nello scenario internazionale.**

Infatti, quello dell'**industria culturale è un settore vitale**, nel quale operano **imprese sane e produttive che danno lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori.** La domanda culturale è costantemente in crescita ed ha dimostrato di resistere alla generale caduta dei consumi anche nei momenti di maggiore crisi. Tutto questo fermento rischia di essere disperso se non si **torna ad investire in un settore che può essere determinante per rilanciare uno sviluppo duraturo e sostenibile** dell'economia nazionale. Ma è necessario che sia condivisa l'idea che l'assunzione della cultura come fattore strategico richiede un volume adeguato e certo di risorse finanziarie, al pari degli altri settori produttivi, e di un quadro trasparente di regole di lungo respiro.

Si rischia, invece, nei prossimi mesi una vera e propria **"recessione culturale"**: non sarà più possibile sostenere la produzione artistica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, le attività dello spettacolo, la promozione culturale. Aziende e imprese culturali chiuderanno, migliaia di posti di lavoro andranno persi, in un settore caratterizzato da un'occupazione instabile priva di reti di protezione sociale, così come saranno dispersi saperi, conoscenze e alte professionalità sia tecniche che artistiche, s'inaridirà l'offerta culturale e la vita delle città, **il Paese tutto sarà più povero.**

Tutto ciò, inoltre, in paradossale contrasto con il momento storico che il Paese sta celebrando: il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, nella quale **la cultura è riconosciuta come elemento centrale nella definizione dell'identità nazionale, così come le iniziative, le attività e i beni culturali sono immagine identificativa della nazione all'estero.**

Le associazioni e le organizzazioni nazionali che rappresentano il settore non possono tacere di fronte a questo scenario. Sentono, anzi, la **responsabilità di richiamare con forza l'attenzione su quanto sta accadendo**, poiché la cultura è un diritto costituzionale che va garantito e tutelato, ma per farlo è necessario invertire la rotta.

Per questo hanno indetto **tre giornate nazionali** di sensibilizzazione e mobilitazione per:

1. **affermare la centralità della cultura nelle politiche economiche e sociali nazionali come strumento reale e documentato di crescita civile ed economica**
2. **assicurare livelli certi e adeguati di finanziamento del settore che ne permettano l'esistenza e lo sviluppo, iniziando dal reintegro del Fondo Unico dello Spettacolo**
3. **introdurre forme di incentivazioni fiscali per le donazioni a favore della cultura**
4. **garantire il *tax-credit* e il *tax-shelter* al cinema, attraverso risorse pubbliche o coinvolgendo tutte le realtà che utilizzano il prodotto film e non gravando sugli spettatori e/o sulle sole imprese dell'esercizio cinematografico**
5. **sostenere l'occupazione e lo sviluppo delle professionalità del settore, anche attraverso opportuni interventi formativi**
6. **investire su una efficace valorizzazione e tutela del nostro patrimonio culturale ed ambientale, coinvolgendo anche gli enti locali**
7. **promuovere i processi di modernizzazione nella gestione e nella produzione, anche sostenendo la creatività giovanile**
8. **attuare politiche culturali di livello europeo**

Le tre giornate nazionali.

Il **26, 27 e 28 marzo 2011** sarà messa in atto una **campagna nazionale di comunicazione** che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, l'opinione pubblica e i rappresentanti politici e istituzionali sullo stato attuale di crisi della cultura italiana e sui possibili interventi per uscire dall'emergenza.

In tutti i cinema, teatri, musei, biblioteche e luoghi della cultura saranno diffusi manifesti, locandine, video-messaggi e in tutte le città d'Italia si svolgeranno iniziative che avranno l'obiettivo di raggiungere cittadini e organi d'informazione. Inoltre, saranno diffuse anche su web, attraverso i siti delle organizzazioni aderenti ed i principali social network, le ragioni della mobilitazione. Nell'ambito di questa campagna si inserisce la mobilitazione del mondo teatrale che il **27 marzo** in segno di protesta non celebrerà la Giornata Mondiale del Teatro, durante la quale, invece, si svolgeranno diverse iniziative sui palcoscenici italiani.

A conclusione della mobilitazione il **28 marzo 2011** si terrà al **Teatro Regio di Torino** un **incontro pubblico** di denuncia e di proposta, promosso dai soggetti istituzionali animatori delle Tre Giornate Nazionali per la Cultura e lo Spettacolo.

Roma, 3 marzo 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/070/CR/C6

LEGGE QUADRO PER LO SPETTACOLO DAL VIVO.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 136 CARLUCCI, C. 459
CIOCCHETTI, C. 769 CARLUCCI C. 1156 CECCACCI RUBINO, C. 1183 DE BIASI, 1564
GIAMMANCO, C. 1480 ZAMPARUTTI, C. 1610 ZAZZERA, C. 1849 RAMPPELLI, C. 1935
CAPARINI, e C. 2280 GOISIS

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel vedere con favore un progetto di legge che definisca i principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, ritiene opportuno ribadire le questioni di principio già segnalate nel documento approvato nella seduta del 2 luglio 2009 (allegato) al fine di avviare un proficuo confronto come sarebbe auspicabile trattandosi di legislazione concorrente. Ove ciò non dovesse verificarsi la valutazione delle Regioni sulla presente proposta sarebbe negativa. Evidenzia, altresì, alcune considerazioni più specifiche nel merito dell'articolato.

1. Capo I - Disposizioni generali

Dall'esame del capo I si rileva come l'assetto istituzionale delle competenze previsto dal progetto di legge sia altamente lesivo delle prerogative regionali in materia. Vengono riproposti, in sostanza, l'attuale assetto delle competenze e la centralità dello Stato nella definizione e nella gestione degli interventi in ogni settore dello spettacolo. In particolare si rileva che la stessa denominazione del progetto di legge denota un approccio alla materia non coerente con la riforma del titolo V. E, infatti, improprio parlare di "legge quadro" dopo la succitata riforma.

Le cosiddette "leggi quadro" venivano emanate dallo Stato e contenevano i principi, nelle materie indicate nel previgente testo dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, entro cui poteva esprimersi la funzione legislativa delle Regioni a statuto ordinario.

Prima della riforma costituzionale del 2001, infatti, le Regioni a statuto ordinario potevano esercitare la potestà legislativa solo nelle materie tassativamente indicate nell'art. 117 della Costituzione, e solo nei limiti di una "legge-cornice" statale, ovvero dei principi fondamentali della materia.

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, la categoria delle leggi-quadro formalmente non esiste più e potestà legislativa concorrente è la potestà legislativa limitata dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuale formulazione prevede un elenco di materie nelle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, "salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato".

La Corte costituzionale, nelle note sentenze n. 255 del 2004, 256 del 2004 ha ritenuto che la disciplina dello spettacolo dal vivo sia riconducibile alla materia di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. "promozione ed organizzazione di attività culturali": trattandosi, dunque, di materia rientrante nella potestà legislativa cosiddetta "concorrente", spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali, attribuendo alla competenza legislativa regionale la disciplina della materia. Allo stesso modo, con la sentenza n. 285 del 2005 la Corte, ribadendo quanto già espresso con le

sentenze citate sulla competenza legislativa in materia di spettacolo, ha confermato che il sostegno delle attività cinematografiche rientra nella materia “*promozione e organizzazione di attività culturali*”, con la conseguenza che le funzioni che la legge mantiene in capo allo Stato, in virtù del principio di sussidiarietà, debbono essere esercitate d’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Pare del tutto evidente come le disposizioni della proposta di legge in oggetto non siano rispettose di tale riparto di competenze e quindi, potenzialmente, illegittime.

Più corretta dal punto di vista del riparto di competenze post riforma del Titolo V della Costituzione appare essere una formulazione dell’articolo 1 che definisca l’ambito d’intervento della legge come determinazione dei principi fondamentali e detti le norme di competenza dello Stato in materia di spettacolo dal vivo, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni, definite ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.¹

Sempre con riferimento all’art. 1 del p.d.l. in questione appare del tutto singolare che, trattandosi di una legge che riguarda tutto lo spettacolo dal vivo, dall’ambito della sua applicazione venga, di fatto, escluso il settore delle fondazioni lirico sinfoniche nonostante nell’enunciazione del comma 2 sia espressamente dichiarato che “*La Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica in tutte le sue espressioni...forme di sostegno e di incentivazione*”.

Circa l’individuazione dell’oggetto della legge e dei principi fondamentali per lo spettacolo dal vivo (art. 2) si rileva innanzitutto che l’obiettivo di disciplinare forme d’intesa e di coordinamento istituzionale risulti definito in maniera non corretta. la Costituzione utilizza tale concetto all’art. 118, terzo comma, in merito alle funzioni amministrative relative a materie di esclusiva competenza statale (art. 117 secondo comma della Costituzione), quali immigrazione, ordine pubblico e sicurezza e tutela dei beni culturali. Non può, dunque, essere previsto con riferimento ad una materia di competenza concorrente.

L’articolo 2 della proposta di legge enuncia, infatti, che la stessa fissa i principi fondamentali che sovrintendono l’azione pubblica in materia, “disciplinando forme di intesa e coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni”: in realtà, la definizione, di cui agli articoli successivi, estremamente dettagliata, dei compiti dello Stato e della Conferenza unificata, smentisce l’annunciato principio di leale collaborazione.

Poco lo spazio lasciato alla determinazione della sede concertativa, la quale dovrebbe esprimersi, per l’attuazione dei principi fondamentali, addirittura “d’intesa con il Ministro che rappresenta lo Stato”.

I principi fondamentali di cui al comma 2 appaiono finalizzati in modo strumentale alla successiva determinazione di un ambito di competenza statale sulla materia eccessivamente pervasivo. Viene indicato, infatti, un prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo, lo si considera elemento unificante dell’articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio artistico e culturale e se ne indicano altri riferimenti correlati a tali concetti.

L’ambito di competenza dello Stato deve, invece, essere individuato in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia stabiliti, come correttamente avviene all’art. 5 comma 1, laddove si parla di compiti delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

Inoltre, sembrano fuoriuscire dall’ambito dei principi fondamentali, a titolo esemplificativo, le disposizioni di cui alle lettere:

¹ Al proposito si richiama quanto evidenziato dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 2.7.2009 “.....Ciò risulta ancor più grave ove si consideri che le Regioni hanno svolto nel recente passato un ruolo particolarmente attivo che ha portato all’elaborazione di una proposta di legge sui principi fondamentali in materia, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell’11 novembre 2004, che ha consentito di pervenire ad una proposta condivisa fra la VII Commissione della Camera, le Regioni e le associazioni di categoria. Tale proposta non fu approvata dalla Camera per un emendamento proposto dal Governo e per la scadenza della legislatura.”

- n) “riconoscimento agli organismi dello spettacolo dal vivo della qualifica di piccola e media impresa”;
- p) “il riconoscimento della professione di agente per lo spettacolo dal vivo”;

Molte altre disposizioni contenute nell’articolo all’esame paiono con tutta evidenza obiettivi e non principi fondamentali.

1.1 Compiti dello Stato

In merito ai compiti dello Stato la formulazione dell’articolo 3 manifesta un intento accentratore del livello decisionale che contrasta con il riparto costituzionale delle competenze.

Nella definizione dei compiti dello Stato, infatti, vengono conferite al Ministro per i beni e le attività culturali funzioni amministrative in attuazione dei principi fondamentali di cui all’articolo 2.

Innanzitutto non è corretto affidare al Ministro per i beni e le attività culturali la definizione degli indirizzi generali per lo spettacolo dal vivo “d’intesa con la Conferenza unificata”. Lo Stato è, infatti, uno dei soggetti istituzionali che partecipa a questa sede concertativa, non un soggetto distinto che contratta con essa.

La lettura, poi, del comma 1 del’art.3 (titolarità del Fondo attribuita al Ministero) e del comma 2, lettere a) b) c) (principali funzioni attribuite al Ministro) in combinato disposto con l’art. 17 (commi 7 - 10 in cui si dettagliano le modalità di attribuzione dei contributi da parte dei comitati tecnici) conferma un assetto delle funzioni corrispondente all’attuale stato di fatto, accentuando così l’impronta di norma di dettaglio già rilevata.

Inoltre risulta poco comprensibile il riferimento – di cui alla lettera b) – alla ripartizione della “quota parte” del Fondo fra i diversi settori dello spettacolo dal vivo e delle risorse aggiuntive (ma allora, le Fondazioni lirico sinfoniche sono ricomprese ?).

1.2 Compiti della Conferenza Unificata

Non sono correttamente formulati i compiti affidati alla Conferenza Unificata. In particolare, suscita perplessità la dicitura di cui all’art. 4 comma 1, lettera b), a norma del quale la Conferenza unificata esprime parere preventivo sulla ripartizione delle risorse “d’intesa” con il Ministero dei beni culturali, che rappresenta lo Stato. E’ evidente che l’intesa si forma in seno alla Conferenza quale sede concertativa cui partecipa anche lo Stato e non fra la Conferenza e lo Stato.

Altrettanto sconcerto provoca il dettato della lettera i) allorché - al di fuori delle specifiche funzioni di concertazione istituzionale riservate alla Conferenza unificata dalla vigente normativa – affida alla stessa la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’intervento pubblico.

Infine le intese e gli accordi interistituzionali di cui alle lettere e), f),g), ed h) non trovano, al Capo II, forme di attuazione e previsione di accesso alle risorse del Fondo rischiando, quindi, di rimanere inattuate.

1.3 Compiti delle Regioni e degli Enti Locali

Viene riunita in un unico articolo (art. 5) la definizione dei compiti delle Regioni e degli Enti locali. Più corretta sarebbe un’individuazione distinta.

Appare incongruo, poi, parlare di autonomia legislativa e amministrativa riconosciuta alle Regioni (comma 1, lettera a) e contestualmente vincolarle all’adozione di un programma triennale, che tenga, addirittura, conto degli interventi delle altre Regioni sul proprio territorio.

Risulta altresì lesiva del riparto di competenze la previsione di cui alla lettera e), a norma della quale vengono istituite e definite le “residenze destinate alle attività di teatro, danza e musica” vincolando le Regioni e gli Enti locali a specifiche e dettagliate modalità di sostegno.

Ancora, pare un’inutile duplicazione la previsione dell’istituzione da parte delle regioni di fondi di garanzia (lettera j)), in quanto la previsione dell’istituzione di un fondo di garanzia era già contenuta all’articolo 3, lettera g), fra i compiti dello Stato.

E’, infine, lesivo delle competenze regionali il comma 2 laddove prevede l’istituzione di fondi regionali per lo spettacolo dal vivo determinandone l’ammontare minimo. Circa gli aspetti finanziari nel loro complesso si rimanda, comunque, al successivo punto 4 del presente documento.

1.4 Osservatorio dello Spettacolo

La disposizione che impone alla SIAE di fornire una ricognizione analitica sull’andamento delle attività dello spettacolo dal vivo all’Osservatorio Nazionale dovrebbe essere integrata con l’obbligo di fornire la stessa ricognizione analitica anche agli Osservatori Regionali.

Considerata, inoltre, la finalità di rilevante interesse pubblico dell’attività degli Osservatori, anche per gli artisti e gli autori, sarebbe opportuno prevedere la gratuità della collaborazione della SIAE nell’elaborazione e nella fornitura dei dati di cui sopra.

2. Capo II - Interventi di riforma

Con riguardo al Capo II Interventi di riforma, le norme dell’articolo 6 sulla “riorganizzazione dello spettacolo dal vivo” suscitano più di un dubbio interpretativo. E difatti, la disposizione recata dal comma 1, sembra stabilire un *favor* rispetto alle attività di riorganizzazione avviate dagli operatori del settore, da promuovere mediante strumenti di incentivazione che non vengono specificamente individuati.

Certamente detti incentivi non possono essere stabiliti con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 2 del medesimo articolo – che, tra l’altro, è discutibile anche sotto il profilo della macchinosa procedura di adozione – né è dato rinvenirli nell’ambito delle “*norme di agevolazione ed interventi in materia fiscale*” stabilite all’articolo 10, stante la mancanza di qualsivoglia forma di collegamento tra le due disposizioni.

Di difficile interpretazione paiono altresì i “presupposti” per l’ottenimento dei finanziamenti pubblici statali alle imprese di spettacolo, elencati al comma 6 dell’articolo 6, e distinti in attività di carattere “internazionale, nazionale o territoriale”, sia in ragione dell’estrema genericità delle formulazioni letterali utilizzate sia in rapporto a non meglio precisate funzioni socio-culturali limitate alle attività di carattere nazionale.

Altrettanto discutibile la tecnica legislativa adottata nella redazione del comma 4 dell’articolo 6, poiché le disposizioni sull’Ente teatrale italiano avrebbero richiesto certamente una diversa sistematica, con uno o più articoli specificamente dedicati o, meglio ancora, con un provvedimento ad hoc, tale da coordinare le nuove norme con quelle esistenti, anche esplicitando eventuali abrogazioni.

In particolare, poi, la lettera b) dello stesso comma 4, cita esplicitamente i teatri greci e gli anfiteatri romani, escludendo dal circuito tutti i teatri romani.

Per quanto riguarda l’iter procedurale relativo all’accesso, alle modalità e ai criteri di attribuzione e di erogazione del FUS, l’articolato del p.d.l. ricalca sostanzialmente, rendendolo definitivo, il procedimento di carattere transitorio definito attualmente dai vigenti Decreti ministeriali Prosa, Musica, Danza, Circhi e Spettacolo Viaggiante, continuando così ad ignorare i pronunciamenti in materia della Corte Costituzionale e a non applicare l’art.117, 3° comma, della Costituzione.

Inoltre, la lettera c) dell'art. 17 affidando ai comitati tecnici la valutazione preventiva consultiva dei progetti di attività, fa riferimento a "contributi triennali in forma convenzionata", ma in nessuna altro articolo del p.d.l. si fa alcun riferimento a progetti triennali e a convenzioni triennali.

Va rilevato che al sostegno del sistema dello spettacolo concorrono lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, ognuno con proprie risorse. In capo alla Conferenza Unificata, ferme restando le funzioni di indirizzo generale ad essa attribuite dal p.d.l. andrebbero poste le funzioni relative alle modalità di utilizzo delle stesse risorse complessivamente intese, in una logica di sussidiarietà, concertazione fra i diversi livelli istituzionali, maggiore efficacia degli interventi, razionalizzazione del sistema e produttività della spesa pubblica. Il perseguimento di tali obiettivi non può che avvenire attraverso l'individuazione di strumenti di carattere interistituzionale e più specificatamente:

- 1) un'Intesa in sede di Conferenza Unificata che definisca le linee di indirizzo, gli obiettivi, le azioni prioritarie da realizzarsi, le risorse complessive disponibili per la loro attuazione, le modalità del loro utilizzo, gli strumenti operativi e gli impegni reciproci dei diversi livelli istituzionali;
- 2) Accordi di Programma Quadro triennali tra Stato e Regioni, - anche in considerazione della loro conoscenza dei territori - che individuino congiuntamente gli interventi strategici su cui far convergere da un lato le risorse statali e dall'altro le risorse regionali, degli Enti Locali e di altri soggetti pubblici e privati, configurando, così, un sistema di responsabilità condivisa anche sul piano della destinazione e della trasparenza nella erogazione dei finanziamenti.

Nel quadro delle competenze da attribuirsi alla Conferenza Unificata, così come ridefinite in precedenza, andrebbe anche riconfigurato, accanto all'Osservatorio dello Spettacolo (art. 5 bis), il ruolo del Consiglio dello Spettacolo dal vivo, previsto all'art. 17. Di fatto, nel p.d.l. si ripropone lo stesso modello delle attuali Commissioni consultive, con caratteristiche di pletoricità e scarsa efficacia, ma soprattutto in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa.

Più opportunamente invece il Consiglio dello Spettacolo dal vivo dovrebbe essere uno strumento snello - non più di 8-10 membri - composto da esperti rappresentativi dei diversi settori, anche su proposta delle Associazioni datoriali, e da un adeguato numero di rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali, nominati dalla Conferenza Unificata, con funzioni consultive della stessa Conferenza, ai fini dell'elaborazione degli indirizzi, della predisposizione dell'Intesa e degli Accordi di Programma Quadro sopracitati.

Nel riconoscere e disciplinare la figura di "agente di spettacolo", l'art.14, 4° comma, prevede che l'iscrizione nel registro degli agenti dello spettacolo "costituisce titolo preferenziale per rivestire il ruolo di direttore generale, direttore artistico e organizzativo" nelle maggiori istituzioni ed enti dello spettacolo dal vivo, configurando, così, un evidente ed insanabile conflitto di interessi fra chi rappresenta artisti, esecutori ed interpreti (l'agente di spettacolo) e dirige fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, I.C.O., teatri stabili, soggetti stabili della danza, organismi di promozione e di formazione del pubblico, teatri municipali, rassegne e festival.

Per quanto riguarda, inoltre, la formazione professionale si sottolinea che quanto riportato dall'art. 12 comma 2 interviene con disposizioni di dettaglio su materia di competenza esclusiva dalle Regioni.

3. Capo III - Attività Settoriali

Nella definizione delle attività settoriali (musicali, teatrali, di danza, circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare) si evidenzia che solo per il settore delle attività teatrali (art.19, 2° comma) sono ricomprese le attività "amatoriali", in contrasto con quanto previsto

dall'art. 9, 3° comma, che prevede il finanziamento, attraverso il Fondo per la creatività, della "promozione della musica, della coreutica e del teatro amatoriali".

L'inserimento fra i soggetti destinatari di finanziamento delle attività amatoriali determina un'ulteriore frammentazione del finanziamento pubblico con scarsi risultati in termini di razionalizzazione del sistema e di efficacia dell'intervento pubblico.

All'art. 19 la specificazione dei caratteri dell'attività dei teatri stabili (pubblici, privati e di innovazione) appare troppo di dettaglio (in particolare alle lettere b, c, e) e incoerente con gli articoli 18 e 20 che definiscono i settori della musica e della danza senza specificazione alcuna di attività.

4. Aspetti finanziari

La conferma del F.U.S, l'istituzione del nuovo del Fondo per la Creatività (art. 9) e la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 5 (fondi regionali con dotazione minima stabilita con legge dello Stato), appaiono in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n.42/2009 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione".

Infatti, i decreti legislativi di attuazione della medesima dovranno classificare le spese connesse alle materie di competenza legislativa di cui all'art. 117, 3[^] e 4[^] comma, della Costituzione per la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa nel bilancio dello Stato a fronte della nuova accresciuta autonomia impositiva e di spesa delle Regioni e degli Enti Locali.

La Conferenza ritiene, infine, che non appare pertinente l'utilizzo dei fondi FAS per l'attuazione della legge in questione.

Roma, 22 ottobre 2009



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/057/CR/C6

**Posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in merito al
progetto di legge recante**

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 2 luglio 2009, ha esaminato la proposta di Legge quadro per lo spettacolo dal vivo e ha ritenuto di dover evidenziare alcune rilevanti questioni di principio, al fine di richiedere un incontro urgente con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la VII Commissione della Camera.

In primo luogo, **sotto il profilo del metodo**, la Conferenza ha stigmatizzato il mancato coinvolgimento delle Regioni nella elaborazione del testo del progetto di legge, tenuto conto della competenza concorrente alle stesse attribuita dal Titolo V della Costituzione in materia di spettacolo e riaffermata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 255 e 256 del 2004 e n.285 del 2005.

Ciò risulta ancor più grave ove si consideri che le Regioni hanno svolto nel recente passato un ruolo particolarmente attivo che ha portato all'elaborazione di una proposta di legge sui principi fondamentali in materia, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 novembre 2004, che ha consentito di pervenire ad una proposta condivisa fra la VII Commissione della Camera, le Regioni e le associazioni di categoria. Tale proposta non fu approvata dalla Camera per un emendamento proposto dal Governo e per la scadenza della legislatura.

In secondo luogo, la Conferenza ha rilevato come l'assetto istituzionale delle competenze previsto dal progetto di legge sia **altamente lesivo delle prerogative regionali in materia**. Vengono riproposti in sostanza l'attuale assetto delle competenze e la centralità dello Stato nella definizione e nella gestione degli interventi in ogni settore dello spettacolo.

La ripartizione dei compiti tra Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane non è rispettosa delle competenze istituzionali; le Regioni vengono collocate sullo stesso piano delle province e dei comuni, senza il riconoscimento esplicito della loro potestà legislativa.

In terzo luogo, la Conferenza ha ravvisato come il progetto di legge, che dovrebbe fissare i principi fondamentali della materia, sia in realtà **eccessivamente dettagliato**. I compiti delle Regioni vengono espressamente elencati e delimitati all'articolo 5 con evidente sconfinamento nell'autonomia regionale. Alle Regioni, ad esempio, viene assegnato il Fondo della Creatività (art. 9) che però viene minuziosamente regolamentato nelle sue attribuzioni, limitando di fatto le scelte delle Regioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha poi riscontrato come il progetto di legge risulti **confuso** nell'impianto complessivo, nell'indicazione delle materie delegate, nei compiti attribuiti alla Conferenza Unificata, che sembra assumere un ruolo tecnico più riferibile ad un organo amministrativo che politico, e nella gestione del FUS, i cui aspetti finanziari non vengono chiariti e che rimane in capo allo Stato senza alcuna ipotesi di delega nemmeno alla luce del federalismo fiscale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, inoltre, ha ravvisato che nel testo non si evincono elementi di riferimento rispetto alle **fondazioni lirico-sinfoniche**; il che risulta davvero inspiegabile in considerazione della circostanza che la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è attualmente circa pari al 50% del suo ammontare.

Si segnala, infine, che la proposta di legge presenta, in merito agli interventi riguardanti la tutela dei lavoratori del settore spettacolo, aspetti non del tutto condivisibili.

Roma, 2 luglio 2009



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PROPOSTE EMENDATIVE TECNICHE DELLE REGIONI AL TESTO
UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 587 E ABB., IN MATERIA DI
ATTIVITÀ DI SPETTACOLO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
DELLA COMMISSIONE VII DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo

PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI E DELL'ANCI

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1.

(Principi fondamentali)

- 1. La presente legge determina i principi fondamentali e detta le norme di competenza dello Stato in materia di spettacolo dal vivo, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.**

- 2. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:**
 - a) musica;
 - b) teatro;
 - c) danza;
 - d) circo e spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare e contemporaneo.

- 3. Costituiscono principi fondamentali della materia di cui al comma 1:**
 - a) **il sostegno e la promozione dello spettacolo dal vivo quale elemento fondamentale dell'articolata identità nazionale e del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee;**
 - b) **il coinvolgimento e la valorizzazione dell'apporto delle associazioni rappresentative delle categorie operanti nel settore;**
 - c) **la promozione dell'innovazione artistica imprenditoriale, assicurando elevati livelli di educazione e formazione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;**

d) la promozione della massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale per lo sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo, anche attraverso tecnologie innovative, nonché con specifiche intese, accordi e convenzioni tra Ministeri, regioni, università, istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione, associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) la garanzia del pluralismo e delle libertà creative ed espressive, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, mediante azioni per realizzare le condizioni necessarie **a favorire** pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo, anche attraverso strumenti di perequazione a favore di regioni ed aree meno servite; **al fine** di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita culturale del Paese, possono essere adottate specifiche forme di intesa e di coordinamento per salvaguardare la specificità dello spettacolo quale servizio culturale articolato e diffuso sull'intero territorio nazionale;

f) il sostegno dei soggetti e dei progetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella formazione dei nuovi talenti, nella promozione delle attività creative ed espressive, nell'avviamento al lavoro degli artisti, nella produzione, nella distribuzione e nell'innovazione dei linguaggi, con specifica attenzione alla contemporaneità, alla sperimentazione e alla ricerca, all'attività verso l'infanzia ed i giovani, l'interdisciplinarietà, alla multimedialità e all'integrazione multi-etnica della cultura;

g) la garanzia di uno sviluppo armonico ed equilibrato sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, promuovendone e sostenendone la diffusione anche a livello europeo e attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un'effettiva integrazione culturale [tratto dall'ex art. 3, comma 2, lett. a)]

m) la garanzia di adeguate risorse destinate ai diversi settori dello spettacolo dal vivo [ex art. 3, comma 2, lett. e)].

4. Nell'ambito della normativa concernente l'istruzione, costituiscono principi fondamentali della materia di cui al comma 1:

a) la promozione dell'insegnamento della musica, nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia scolastica, è favorito l'inserimento delle relative discipline tra le materie di studio delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione; [ex art. 3, comma 2, lett. c)]

b) il sostegno dell'istruzione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, nel rispetto dell'autonomia di tali istituzioni; [tratto dall'ex art. 3, comma 2, lett. d)].

ART. 2.

(Compiti della Conferenza unificata).

1. In attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **oltre ad esercitare le funzioni previste dalla presente legge promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze. Attraverso tali accordi la Conferenza Unificata provvede a:**

a) **individuare** gli strumenti di cooperazione e solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale e regionale, e delle minoranze linguistiche e una diffusione equilibrata e una qualificazione dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale;

c) **definire** gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

d) **promuovere** la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso la definizione di programmi di interventi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

e) **promuovere e sostenere corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che operano con finalità *no profit*, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.** [tratto dall'ex art. 3, comma 2, lett. p)]

f) definire linee di indirizzo comuni ai fini della programmazione degli interventi relativi alla costruzione, al recupero, all'adeguamento funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo.

g) **definire gli obiettivi e l'utilizzo della quota parte degli investimenti che la società Arcus s.p.a. deve destinare alle attività ed alle strutture di spettacolo;**

h) **promuovere forme di collaborazione con le fondazioni bancarie, per interventi finanziari in favore del settore;** [tratto dall'ex art. 3, comma 2, lettera f)];

l) **verificare il rapporto di efficacia ed efficienza tra l'investimento delle risorse pubbliche ed il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali, attraverso attività di monitoraggio e osservatorio da realizzarsi in collaborazione fra il livello statale, quello regionale e quello locale** [tratto dall'ex art. 3, comma 2, lettera i)];

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. In base ai principi di sussidiarietà e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e nel rispetto della potestà legislativa delle Regioni, lo Stato, **previa intesa nella Conferenza Unificata di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e provvede a:**

a) **promuovere e sostenere** la diffusione a livello europeo, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un'effettiva integrazione culturale;

b) **favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e promuovere il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo,**

tutelandone la libertà artistica espressiva e la proprietà intellettuale attraverso agevolazioni fiscali, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione [testo tratto dalla unificazione delle ex lettere b e o)]

c) promuovere e sostenere festival e rassegne nazionali e internazionali, allo scopo di incentivare le occasioni di confronto e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

d) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo e per riservare spazi d'informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo dal vivo. Spazi d'informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo sono altresì previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) **attuare le attività di monitoraggio e osservatorio di livello nazionale, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l); ~~verificare, con modalità definite mediante intesa nella Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del d.LGS 281/1997, il rapporto di efficacia ed efficienza tra l'investimento delle risorse pubbliche ed il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali, attraverso attività di monitoraggio e osservatorio in collaborazione con le Regioni e gli enti locali;~~**

f) assicurare la conservazione del patrimonio storico ed artistico e **del** repertorio classico del teatro greco e romano attraverso accordi di cooperazione culturale con i Paesi dell'area mediterranea;

i) promuovere accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi appartenenti alle aree geografiche culturali di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di promuovere l'integrazione multietnica delle culture;

g) costituire l'archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo;

2. Entro il 31 dicembre 2005 lo Stato trasferisce a titolo gratuito:

a) alle Regioni il 30 per cento delle azioni della società Arcus Sp.A., ripartite secondo apposita intesa raggiunta nella Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) ai Comuni e alle province, il 30 per cento di azioni della società Arcus S.p.A. ai Comuni ed alle Province attraverso intesa in sede di Conferenza Stato-Città.

ART. 4.

(Compiti delle regioni).

1. Nel rispetto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province, delle città metropolitane, **nonché delle funzioni di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge**, le Regioni **promuovono e valorizzano** le attività culturali dello spettacolo dal vivo.

2. Spettano alle Regioni **tutte le funzioni ed i compiti non espressamente riservati dalla presente legge alla competenza dello Stato**, in particolare:

a) l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari;

b) la programmazione regionale dello spettacolo, con il concorso degli enti locali interessati;

- c) la promozione di nuovi talenti e dell'imprenditoria giovanile e femminile, anche con la graduale e qualificata estensione alle diverse forme dello spettacolo dal vivo degli strumenti a tale fine previsti dalla legislazione vigente;
 - d) la tutela della tradizione collegata ai linguaggi e alle lingue locali;
 - e) il sostegno di scambi culturali e di iniziative socio-culturali in favore delle comunità regionali presenti all'estero, onde promuovere la conoscenza, la cooperazione, la solidarietà e l'integrazione tra i popoli;
 - f) la promozione del turismo culturale;
 - ~~g) l'individuazione delle aree in cui le diverse forme di spettacolo dal vivo risultano meno presenti, al fine di operare i necessari interventi perequativi;~~
 - g) la stipula di protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per forme integrate di collaborazione;
3. ~~Le regioni svolgono azione di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali, promuovendo~~, anche attraverso la stipula di accordi e di intese con comuni, province e città metropolitane, al fine di conseguire un'adeguata valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale, delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche dello spettacolo dal vivo presenti sul loro territorio, svolgono azioni relative:
- a) alla costruzione, restauro, adeguamento, innovazione tecnologica e qualificazione di sedi e spazi multimediali;
 - b) alla tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, attraverso progetti di catalogazione e conservazione audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);
 - c) alla predisposizione di progetti finalizzati alla integrazione europea dello spettacolo e alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali;
 - d) allo svolgimento di attività di monitoraggio e di osservatorio nei settori dello spettacolo;**
4. **Ferme restando** le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
5. ~~La normativa regionale provvede tra l'altro a definire i parametri, i criteri e le modalità per il sostegno alle attività di spettacolo e a introdurre norme di armonizzazione e coordinamento delle attività di promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo promosse dagli enti locali dei propri territori.~~

ART. 5.

(Compiti dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

1. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle ad essi conferite con legge statale o regionale sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza in materia di promozione e fruizione dello spettacolo dal vivo.
2. I comuni, le province e le città metropolitane concorrono alla promozione e

valorizzazione delle attività culturali dello spettacolo dal vivo, tra l'altro:

- a) partecipando, **con le modalità stabilite dalla normativa regionale**, alla definizione della programmazione regionale per lo spettacolo dal vivo;
- b) partecipando, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, della distribuzione di spettacoli e delle residenze multidisciplinari e al sostegno di altri soggetti operanti nel proprio ambito territoriale, con erogazione di servizi anche in relazione a finalità turistiche;
- c) realizzando interventi di costruzione e di recupero, restauro o adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di loro proprietà da destinare ad attività multidisciplinari, ~~anche utilizzando il patrimonio edilizio non destinato originariamente ad ospitare tale attività;~~
- d) favorendo, nell'attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, con gli operatori economici e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale e, in generale, con le comunità locali;
- e) **collaborando alla** rilevazione di dati concernenti lo spettacolo dal vivo.

ART. 6

Disciplina transitoria per il Fondo unico per lo spettacolo

1. **Fino alla piena attuazione dell'art. 119 della Costituzione e comunque non oltre 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, al Fondo unico dello spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 n. 163 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.**
2. **La Conferenza Unificata, con accordi ai sensi dell'articolo 2, definisce i criteri e gli indirizzi per la distribuzione territoriale del Fondo unico per lo spettacolo, anche tenendo conto dell'articolazione regionale, nonché per l'individuazione dei finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari sentite obbligatoriamente le categorie interessate maggiormente rappresentative.**
3. **Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione delle proposte di assegnazione dei fondi da parte del Comitato senza che la Conferenza Unificata abbia avanzato proprie osservazioni sulla conformità rispetto ai criteri e agli indirizzi di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, recepisce le proposte e dispone il relativo finanziamento.**

~~CAPO II.~~

~~INTERVENTI DI RIFORMA~~

ART. 7.

(Comitato tecnico ~~paritetico~~ per lo spettacolo).

1. È istituito, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato **tecnico per lo spettacolo**. Al Comitato sono attribuite funzioni di consulenza **in ordine alla predisposizione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1**

comma 1 lettere f) e g), nonché in ordine alla valutazione dei progetti presentati ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, formulando le relative proposte di assegnazione.

2. Il comitato è composto da 28 esperti di cui 10 designati dalle competenti amministrazioni dello Stato tra cui il Presidente, 5 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, 3 dall'Anci, 2 dall'Upi, 4 dalle associazioni rappresentative delle categorie e 4 dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore

3. Con accordo ai sensi dell'articolo 2 la Conferenza Unificata definisce i criteri di incompatibilità e di qualificazione per i membri del Comitato.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Comitato si dota, entro 60 giorni dal suo insediamento, di un regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della sua attività, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.

5. Ai costi di funzionamento **del Comitato di cui al comma 1** si provvede nei limiti degli stanziamenti destinati al funzionamento del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59, 60 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che sono soppressi a decorrere dalla costituzione **del nuovo organo.**

(ART. 8.)

(Disciplina delle professioni di agente e di produttore).

SOPPRESSO

(ART. 9.)

(Riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche e trasformazione in fondazione dei teatri stabili ad iniziativa pubblica).

SOPPRESSO

CAPO II ATTIVITÀ SETTORIALI

ART. 8.

(Attività musicali).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. **Nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 1, alla musica si applicano i principi fondamentali di cui al presente articolo.**

2. La Repubblica valorizza le attività musicali professionali in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo dei soggetti che, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità:

- a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e statistiche di interesse musicale;
- b) la produzione *contemporanea* di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;
- c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;
- d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile; ~~avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;~~
- e) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
- f) lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale;
- g) la costituzione di complessi e bande musicali di carattere professionale;
- h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati; anche attraverso programmi pluriennali organici
- i) la diffusione della musica popolare e contemporanea quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.

3. **In particolare**, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri storici, l'attività lirica minore, le istituzioni concertistico orchestrali, le associazioni musicali, i festival nazionali e internazionali, i complessi bandistici e corali costituiscono lo strumento ~~pubblico~~ per il perseguimento delle finalità della presente legge.

(ART. 11.)
(Musica dal vivo).
SOPPRESSO

ART. 9.
(Attività teatrali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. **Nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 1, al teatro si applicano i principi fondamentali di cui al presente articolo.**

2. La Repubblica valorizza le attività teatrali professionali in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo dei soggetti che, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo teatrale, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità

- a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;
- b) la ricerca, la sperimentazione, il teatro per le nuove generazioni;
- c) l'incontro tra domanda ed offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
- d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere, ~~“quale servizio sociale” (in quanto trattasi di un significato ricompreso nel comma 1)~~, la cultura teatrale in un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva ad essa connessa;
- e) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;
- f) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. In particolare, i teatri stabili, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali ed internazionali, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale, il teatro di figura e di strada costituiscono lo strumento ~~pubblico~~ per il perseguimento delle finalità della presente legge.

ART. 10.

(Attività di danza).

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. **Nell'ambito di quanto stabilito, all'articolo 1 alla danza si applicano i principi fondamentali di cui al presente articolo.**

2. La Repubblica valorizza le attività di danza professionali in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo dei soggetti che, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità :

- a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;
- b) la ricerca, la sperimentazione, la danza per le nuove generazioni;
- c) l'incontro tra domanda ed offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività di usufruire di un servizio culturale;
- d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile teso a diffondere la cultura della danza in un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva ad essa connessa;
- e) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;
- f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

3. In particolare, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, le rassegne ed i festival nazionali ed internazionali, ivi compresi i progetti relativi alla danza negli spazi urbani, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale, costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.

ART. 11

(Circhi, spettacoli viaggianti, artisti di strada)

1. Il circo, lo spettacolo viaggiante e le attività degli artisti di strada, quali mezzi di espressione artistica e di promozione culturale, costituiscono, in tutti i loro generi e manifestazioni, aspetti fondamentali della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 1, a dette forme di espressione artistica si applicano i principi fondamentali di cui al presente articolo.

2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività di cui al comma 1 che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico ed impegno organizzativo, realizzati da enti privati e caratterizzati da un complesso organizzato di artisti;

b) l'incontro tra domanda ed offerta anche con riguardo alle aree meno servite del paese;

c) le rassegne e i festival nazionali e internazionali;

d) le iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare;

e) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente articolo all'estero;

~~f) la ristrutturazione di aree attrezzate;~~

f) la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico - professionali di tali attività.

3. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

(ART. 14.)

(Personale docente delle scuole di danza).

SOPPRESSO

(ART. 15.)

(Pensione di vecchiaia per i danzatori).

SOPPRESSO

(ART. 16)

(Festival degli eponimi).

SOPPRESSO

ART. 12.
(Riorganizzazione del settore)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli enti, organismi e istituzioni pubblici nazionali operanti nel settore dello spettacolo, la cui attività sia prevalentemente sostenuta dallo Stato, anche congiuntamente a dalle Regioni ed enti locali.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, da adottarsi previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del d. lgs 281/1997, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere richiesto entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Il Governo esamina i pareri resi entro i successivi trenta giorni e ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato - Regioni e alle Camere per il parere definitivo, che esprimono rispettivamente entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
3. Nell'esercizio della delega di cui al ~~terzo~~ comma 1, il Governo si attiene, oltre ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) trasformazione in persone giuridiche di diritto privato dei soggetti di cui al comma 1 e in società di diritto privato degli enti dotati di autonomia finanziaria;
 - b) promozione di una diffusa partecipazione di privati, persone fisiche e giuridiche, al finanziamento e alla gestione dei soggetti di cui al comma 1;
 - c) in caso di enti soppressi, il personale, i beni e le risorse dell'ente sono trasferite alle Regioni, alle Province ed ai Comuni secondo modalità e criteri stabili dalla Conferenza Unificata.
4. L'ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, è soppresso.

ART. 13
(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508).

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“*i-bis*) le procedure, le modalità e i requisiti per l'istituzione sul territorio nazionale di accademie di danza e d'arte drammatica pubbliche e private”.
2. Al comma 8 dell'articolo 2 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera:
“*i-bis*) previsione della possibilità, per gli istituti pubblici o privati che svolgono attività d'istruzione in arte drammatica o coreutica, in possesso dei requisiti previsti alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del comma 7, di inoltrare domanda al Ministro dell'istruzione, università e ricerca ai fini del loro riconoscimento quali istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale ai sensi del comma 1. Il decreto di riconoscimento è emanato dallo stesso Ministro, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale e accertamento del possesso dei requisiti

richiesti effettuati da un'apposita commissione nominata dal medesimo Ministro”.

ART. 14

(Delega al Governo per la razionalizzazione della disciplina fiscale in materia di attività di spettacolo dal vivo e interventi diversi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo, il Governo, **previo parere della Conferenza Stato- Regioni**, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi di razionalizzazione e semplificazione della disciplina fiscale vigente in materia e delle misure di incentivazione applicabili ai settori dello spettacolo dal vivo in tale ambito.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede anche a:
 - a) all'inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, di persone fisiche e giuridiche in favore di soggetti che operano nello spettacolo dal vivo e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione di spazi ed immobili da adibire all'attività del settore e per la realizzazione di nuove strutture;
 - b) alla riduzione al 10 per cento dell'aliquota Iva sui fonogrammi, cd, dvd musicali e strumenti analoghi, al fine di favorire la diffusione della cultura musicale. I soggetti che fruiscono di tale riduzione sono tenuti ad attuare almeno una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore. All'autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari.
3. In considerazione della specificità del lavoro artistico e tecnico, il numero minimo annuo di giornate lavorative ai fini del conseguimento del diritto alla pensione è ridotto a 80.
4. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e trasporti sulle direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.
5. Alle attività dello spettacolo dal vivo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002 n. 69, in attesa che il sistema raggiunga la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'economia e finanze vigila sull'attuazione delle relative disposizioni, sentita la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».
7. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e le parole: «appositamente delegato» sono soppresse.
8. Ai destinatari di contributi in favore delle attività dello spettacolo il Ministero per i

beni e le attività culturali può concedere anticipazioni sui contributi da assegnare nella misura del cinquanta per cento del contributo percepito con riferimento all'anno precedente, qualora le competenti commissioni non abbiano reso il prescritto parere entro il 15 marzo dell'anno di riferimento. Le anticipazioni sono concesse solo a soggetti che abbiano presentato regolare istanza nei termini previsti, che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività svolta. Il Ministero per i beni e le attività culturali può disporre il recupero totale o parziale delle somme anticipate.

Roma 3 marzo 2005



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PROPOSTA DI LEGGE RECANTE I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO
SPETTACOLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 117, COMMA 3, DELLA
COSTITUZIONE**

Roma, 11 novembre 2004

**PROPOSTA DI LEGGE RECANTE I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO
SPETTACOLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 117, COMMA 3, DELLA
COSTITUZIONE**

PARTE GENERALE

Articolo 1

(Principi generali)

1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorre alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti.

2. Lo spettacolo è attività di interesse pubblico, rappresenta una componente essenziale della cultura e dell'identità del paese e un fattore di crescita sociale, civile ed economica della collettività.

3. Lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale e garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione.

4. Nel rispetto del principio di sussidiarietà Stato, Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, soggetti privati collaborano per lo sviluppo dello spettacolo e operano per garantire la libertà di espressione.

5. Lo spettacolo comprende le seguenti attività: musica, teatro, danza, cinema e audiovisivi, circo e spettacoli viaggianti, ivi comprese l'attività degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare e contemporaneo.

6. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, restano ferme le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 2

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge definisce, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, i principi fondamentali in materia di spettacolo, nonché i livelli essenziali delle prestazioni da garantire alla collettività, secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, prossimità ed efficacia favorendo intese e altre forme di collaborazione per assicurare un adeguato ed efficace servizio di utilità sociale.
2. Ai fini della presente legge rientrano nelle attività dello spettacolo le funzioni di produzione, promozione, distribuzione e valorizzazione.

Articolo 3

(Compiti dello Stato)

1. Spetta allo Stato lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) l'esercizio delle funzioni riconducibili alla cooperazione internazionale e, in accordo con le Regioni interessate, l'attività promozionale all'estero dello spettacolo;
 - b) lo svolgimento, in collaborazione con gli osservatori regionali, dell'attività di osservatorio e monitoraggio;
 - c) il sostegno dello spettacolo viaggiante e dei circhi, con particolare riferimento alla dotazione tecnica e tecnologica
 - d) dei produttori ed alla disciplina relativa alla utilizzazione degli animali;
 - e) il sostegno della produzione e della diffusione, in Italia e all'estero di opere cinematografiche salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, lettere b) e c);
 - f) la costituzione di un archivio nazionale dello spettacolo, quale rete degli archivi regionali.

Articolo 4

(Conferenza Stato - Regioni)

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza Stato - Regioni" definisce:

- a) i parametri sulla base dei quali effettuare il riparto tra le singole Regioni della quota del Fondo Unico per lo spettacolo ad esse destinato ai sensi del successivo articolo 8. Nella definizione dei suddetti parametri la Conferenza Stato - Regioni si deve attenere a criteri oggettivi, dando preferenza agli indicatori relativi alle attività e a parametri socio-demografici territoriali;
 - b) gli indirizzi generali per lo svolgimento delle politiche a sostegno delle aree territoriali nelle quali la domanda e l'offerta dello spettacolo si dimostrino insufficienti, anche attraverso specifiche iniziative di promozione e sensibilizzazione da realizzarsi di concerto con le Regioni territorialmente interessate.
2. Gli atti e gli accordi conclusi in sede di Conferenza Stato - Regioni sono recepiti, entro tre mesi dalla loro adozione, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 3. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge la Conferenza Stato – Regioni si avvale di un organismo tecnico paritario istituito con D. P. C. M su proposta della Conferenza Stato – Regioni.

Articolo 5

(La Conferenza Unificata)

1. E' compito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predisporre le linee di indirizzo generale volte ad assicurare e a promuovere la presenza omogenea e diffusa dello spettacolo su tutto il territorio, con riguardo alle località meno servite.
2. La Conferenza Unificata definisce in particolare:
 - a) gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo, secondo principi idonei a valorizzare la qualità, progettualità e l'imprenditorialità;
 - b) gli indirizzi generali atti a promuovere la presenza delle attività dello spettacolo sul territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione, con particolare riguardo alle località meno servite;
 - c) gli indirizzi generali atti a promuovere la presenza della produzione nazionale e regionale all'estero;

- d) gli indirizzi generali per la promozione di progetti speciali concernenti la sperimentazione, la creazione contemporanea, la promozione di nuovi linguaggi artistici e di nuovi protocolli tecnici;
 - e) i criteri e le modalità e attraverso i quali verificare l'efficacia dell'intervento pubblico.
4. Gli atti e gli accordi conclusi in sede di Conferenza Unificata sono recepiti, entro tre mesi dalla loro adozione, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 6

(Compiti delle Regioni)

1. Nel rispetto delle attribuzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, le Regioni sono titolari delle funzioni in materia di promozione e valorizzazione delle attività di spettacolo che richiedono unitarietà di intervento e che non siano espressamente riservate dalla presente legge allo Stato, alla Conferenza Stato - Regioni e alla Conferenza unificata.

2. Le Regioni, in particolare:

- a) definiscono la programmazione regionale delle attività di spettacolo e partecipano alla definizione di quella nazionale, favorendo il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuovendo nuove attività e la distribuzione degli spettacoli;
- b) predispongono i progetti finalizzati alla integrazione europea dello spettacolo per la valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali;
- c) curano la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali;
- d) favoriscono la promozione di nuovi talenti, l'imprenditoria giovanile e femminile;
- e) tutelano la tradizione collegata ai linguaggi e alle lingue locali;
- f) incentivano l'integrazione tra politiche turistiche e politiche culturali e tra politiche culturali e le politiche di promozione e sviluppo del territorio;
- g) promuovono, in collaborazione con le Province e i Comuni, gli interventi correttivi, la costruzione, il restauro, l'adeguamento e la qualificazione di sedi;

- h) disciplinano l'esercizio cinematografico;
- i) favoriscono anche attraverso specifici protocolli di intesa, la collaborazione tra sistema dello spettacolo e mezzi di comunicazione di massa, per assicurare la più ampia informazione sulle attività;
- j) favoriscono e sostengono l'accesso al credito delle strutture operanti nell'ambito del proprio territorio;
- k) svolgono l'attività di osservatorio e monitoraggio anche attraverso la creazione di banche dati sullo spettacolo promosso e svolto nel territorio regionale;
- l) svolgono l'azione di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli enti locali, promuovono la stipula di accordi e intese con Province, Comuni e Città metropolitane al fine di consentire un'adeguata valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, delle infrastrutture tecnologiche, delle risorse professionali e artistiche presenti sul loro territorio.

3. Le Regioni, ove necessario, adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proprie norme di legge e di regolamento, dotandosi di strutture amministrative e degli adeguati strumenti di conoscenza del settore.

Articolo 7

(Compiti di Comuni, Province e Città metropolitane)

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane esercitano tutte le funzioni di base relative alla promozione e alla fruizione dello spettacolo.

2. I Comuni, le Province e le città metropolitane in particolare:

- a) partecipano alla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo;
- b) partecipano, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di organismi stabili dello spettacolo, nonché alla distribuzione di spettacoli, concorrendo al relativo finanziamento;
- c) concorrono alla promozione e al sostegno dello spettacolo anche mediante il recupero, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale e tecnico delle strutture e degli spazi destinati allo spettacolo;

- d) favoriscono, nell'attività di promozione e sostegno dello spettacolo, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, con le attività produttive e commerciali e con le comunità locali;
- e) garantiscono la più ampia collaborazione tra gli enti e gli organismi operanti nel proprio ambito territoriale;
- f) effettuano la rilevazione, a livello locale, di dati statistici e informativi.

Articolo 8

(Fondo unico per lo spettacolo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sulla base di accordi conclusi con le Regioni in sede di Conferenza Stato - Regioni, il Governo, su proposta del Ministero dei beni e le attività culturali trasferisce alle Regioni le risorse del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
2. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il riparto tra le singole Regioni della quota del Fondo Unico dello spettacolo di cui al comma 1 deve avvenire sulla base della media della spesa storica degli ultimi cinque anni.
3. Le Regioni istituiscono nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo, alimentato dalle risorse del Fondo Unico per lo spettacolo di cui al comma 1 e da risorse proprie.
4. Una parte delle risorse del Fondo Unico dello spettacolo è destinata a favorire interventi nelle aree meno servite, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), incentivando la presenza omogenea di attività dello spettacolo nel territorio italiano e garantendo i livelli essenziali per il suo sviluppo.
5. La somma trasferita alle Regioni ai sensi del comma 1 è incrementata annualmente almeno del cinque per cento della dotazione prevista, anche destinando a tale scopo una percentuale dei fondi attribuiti dalla legge agli enti preposti dallo Stato al sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento a favore delle attività culturali e dello spettacolo di cui alla legge n.291 del 16 ottobre 2003.

Articolo 9

(Spettacolo dal vivo)

1. La Repubblica riconosce e valorizza le attività professionali nei settori del teatro, della musica, della danza, ne promuove e valorizza lo sviluppo, senza distinzione di generi.
2. La Repubblica sostiene le attività professionali di cui al comma 1 che perseguano i seguenti obiettivi:
 - a) la produzione artistica classica, popolare e/o contemporanea in tutte le sue diverse forme e modalità espressive;
 - b) l'incontro tra domanda ed offerta avendo particolare attenzione alle zone meno servite;
 - c) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;
 - d) la ricerca, la sperimentazione artistica, lo spettacolo per le nuove generazioni;
 - e) la promozione e formazione del pubblico, soprattutto giovanile;
 - f) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale artistico e tecnico;
 - g) l'utilizzo di nuove tecnologie e la sperimentazione di nuovi linguaggi;
 - h) eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;
 - i) la conservazione del patrimonio storico e documentario delle arti dello spettacolo, e la sua diffusione attraverso attività editoriali;
 - j) la diffusione delle attività di spettacolo all'estero;
 - k) la formazione, lo studio e l'educazione alle discipline dello spettacolo, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni
 - l) scolastiche ed universitarie nonché la realizzazione di corsi e
 - m) concorsi di alta qualificazione professionale.

Articolo 10

(I soggetti)

1. La Repubblica, in particolare, sostiene e valorizza gli enti attualmente operanti nel settore dello spettacolo e in particolare:

- a) gli enti pubblici o privati, caratterizzati dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento delle propria attività con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e offerta nei diversi settori dello spettacolo, attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione, della ricerca e del teatro per l'infanzia e la gioventù;
- b) le fondazioni lirico - sinfoniche e le istituzioni concertistiche – orchestrali, non aventi scopo di lucro;
- c) le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e di formazione dello spettatore, gli esercizi teatrali e cinematografici, le rassegne ed i festival nazionali e internazionali;
- d) le associazioni musicali, i complessi bandistici e corali;
- e) i soggetti che esercitano attività di spettacolo viaggiante, d'intrattenimento e di attrazione, allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso;
- f) gli enti che si prefiggono tra i propri scopi statutari quello di conservare, documentare, valorizzare il patrimonio legato alle attività di spettacolo.

Articolo 11

(Cinema e audiovisivi)

1. La Repubblica promuove le attività cinematografiche e audiovisive quale fondamentale mezzo di espressione artistica,
2. di formazione culturale e di comunicazione sociale e ne riconosce l'interesse generale anche in considerazione della loro importanza economico - industriale.
3. La Repubblica sostiene le attività di cui al comma 1 che perseguano i seguenti obiettivi:
 - a) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo anche attraverso l'istituzione di strutture e servizi idonei;
 - b) la produzione cinematografica e audiovisiva con particolare riguardo ai nuovi autori anche attraverso l'istituzione di idonei strumenti d'intervento a livello territoriale;
 - c) il sostegno alla distribuzione e all'esercizio del cinema di qualità;
 - d) la formazione, la qualificazione tecnica e professionale degli operatori con particolare riguardo all'utilizzo di nuove tecnologie.
 - e) Il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio cinematografico.

Articolo 12

(Circhi, spettacoli viaggianti, artisti di strada)

1. Lo Stato sostiene i soggetti operanti nel settore del circo e dello spettacolo viaggiante, che svolgano attività volte a favorire:
 - a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico ed impegno organizzativo, realizzati da enti privati e caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta anche con riguardo alle aree meno servite del paese;
 - b) le iniziative promozionali quali festival nazionali e internazionali;
 - c) le iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, di formazione, di addestramento e di aggiornamento professionali;
 - d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente articolo all'estero;
 - e) la ristrutturazione di aree attrezzate;
 - f) la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico - professionali di tali attività.
2. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

(Riorganizzazione del settore)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli enti, organismi e istituzioni pubblici nazionali operanti nel settore dello spettacolo, la cui attività sia prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, da adottarsi previa intesa con la

Conferenza Unificata, sono

3. trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere richiesto entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Il Governo esamina i pareri resi entro i successivi trenta giorni e ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato - Regioni e alle Camere per il parere definitivo, che esprimono rispettivamente entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'esercizio della delega di cui al terzo comma, il Governo si attiene, oltre ai principi generali stabiliti dalla presente legge, ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) trasformazione in persone giuridiche di diritto privato dei soggetti di cui al comma 3 e in società di diritto privato degli enti dotati di autonomia finanziaria;
 - b) promozione di una diffusa partecipazione di privati, persone fisiche e giuridiche, al finanziamento e alla gestione dei soggetti di cui al comma 3;
 - c) in caso di enti soppressi, il personale, i beni e le risorse dell'ente sono trasferite alle Regioni, alle Province ed ai Comuni secondo modalità e criteri stabili dalla Conferenza Unificata.
4. L'ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, è soppresso.
5. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è abrogato.

Articolo 14

(Interventi finanziari e ausili finanziari)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore delle attività dello spettacolo, secondo i seguenti criteri:
 - a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;
 - b) detassazione degli utili reinvestiti, con un tetto massimo di 200.000 euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica;
 - c) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e femminili;

- d) introduzione del tax shelter con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;
- e) introduzione di un premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno fiscale;
- f) esenzione delle attività dello spettacolo dall'imposta regionale sulle attività produttive;
- g) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;
- h) deducibilità delle spese inerenti l'attività degli artisti e dei tecnici.

2. Alle attività di spettacolo non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e articolo 29, ultimo comma del D. P. R. 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART. 117, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

1. Premesse

Le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione e in particolare all'articolo 117 impongono un adeguamento e un rinnovamento alla disciplina dello spettacolo, riconducibile, oggi, alla materia “promozione e organizzazione di attività culturali”, attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni.

Il nuovo assetto dei rapporti tra Stato, Regioni e enti locali trova adeguato riscontro nella presente proposta di legge che si propone di semplificare, armonizzare e razionalizzare il panorama legislativo dello spettacolo dettando i principi fondamentali che devono orientare l'azione legislativa delle regioni, definendo altresì il nuovo assetto delle funzioni tra Stato, Regioni e enti locali e la conseguente redistribuzione delle risorse finanziarie.

Nella dizione di “spettacolo” sono ricompresi i settori tradizionalmente ad esso ricondotti, ovverosia la musica, il teatro, la danza, il cinema e gli audiovisivi, il circo e gli spettacoli viaggianti, ivi comprese l'attività degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare e contemporaneo. I principi fondamentali delineati dalla presente proposta di legge si rivolgono a tutti questi settori.

La parte relativa ai diversi settori della presente proposta è volutamente concisa e generale, essenzialmente finalizzata a delineare i criteri e gli obiettivi che i vari soggetti operanti a diverso titolo nello spettacolo devono perseguire, per potere essere sostenuti dall'azione pubblica.

2. I contenuti della proposta di legge

2.1. La proposta di legge si compone di tre parti: la parte generale, la parte relativa ai diversi settori e le disposizioni finali.

La parte generale esordisce con due articoli che fungono da premessa alla legge e che nello stesso tempo aiutano a inquadrare lo spettacolo come attività culturale da organizzare e valorizzare. In particolare, essendo una componente essenziale del patrimonio culturale del

paese e un fattore di crescita sociale, civile ed economica della collettività, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'articolo 1, comma 4, prevede che lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le città metropolitane e i soggetti privati debbano collaborare per favorirne lo sviluppo.

L'articolo 2, comma 2, precisa che le attività dello spettacolo comprendono le funzioni di produzione, promozione, distribuzione e valorizzazione.

Le funzioni di produzione dello spettacolo comprendono ogni attività finalizzata alla creazione o alla trasformazione di opere dell'ingegno, incluse le attività che sovrintendono economicamente al prodotto finale.

Le funzioni di promozione e valorizzazione dello spettacolo comprendono ogni attività diretta a sostenere e sviluppare la conoscenza, la diffusione e la fruizione da parte del pubblico del patrimonio culturale dello spettacolo.

Le funzioni di distribuzione dello spettacolo comprendono tutte quelle attività attraverso le quali la produzione artistica viene portata a contatto con l'utenza territoriale, ivi incluse le differenti forme di esercizio pubblico.

Gli articoli da 3 a 7 definiscono, alla luce anche del nuovo quadro di competenze risultante dal novellato Titolo V della Costituzione, i compiti di Stato, Regioni, Province autonome, Province e Comuni; nonché della Conferenza Stato - Regioni e della Conferenza Unificata.

Nel quadro di una legislazione in materia di spettacolo a carattere prevalentemente regionale le competenze statali sono inevitabilmente ridimensionate. La più importante funzione è quella relativa alla gestione della cooperazione internazionale e alla promozione dello spettacolo all'estero, quest'ultima da svolgere in accordo con la Regione specificatamente interessata. Sono state, poi, attribuite allo Stato sia alcune funzioni riconducibili più alla tutela dei beni culturali che alla valorizzazione come la costituzione di un archivio nazionale dello spettacolo, sia altre funzioni come quelle relative alla produzione e alla diffusione in Italia e all'estero delle opere cinematografiche (salvo il sostegno alla distribuzione e all'esercizio del cinema di qualità).

Gli articoli 4 e 5 sono stati dedicati alla Conferenza Stato - Regioni e alla Conferenza Unificata, ritenute fondamentali centri di incontro - confronto tra Stato, Regioni ed Enti locali per una serie di ambiti di interesse comune.

In particolare, alla Conferenza Unificata è stato affidato il compito di definire le linee di indirizzo generale volte ad assicurare e a promuovere la presenza omogenea e diffusa dello

spettacolo su tutto il territorio nazionale; a tal fine essa deve definire gli indirizzi generali per le azioni pubbliche di sostegno dello spettacolo.

È, invece, demandato alla Conferenza Stato - Regioni la definizione dei parametri sulla base dei quali effettuare il riparto tra le Regioni del FUS e degli indirizzi generali relativi al sostegno delle aree territoriali meno servite.

Le competenze riservate a questi organismi concretano l'evoluzione istituzionale avvenuta con il Titolo V della Costituzione e sanciscono il ruolo fondamentale delle Regioni, insieme allo Stato, nella definizione delle linee generali di indirizzo e promozione delle attività culturali.

Anche in considerazione dell'importanza delle funzioni e della centralità dell'attività della Conferenza Stato – Regioni è stata prevista la creazione di un organismo paritario quale supporto tecnico amministrativo.

Gli atti e gli accordi conclusi sia in sede di Conferenza Stato – Regioni sia in sede di Conferenza Unificata sono recepiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 6 individua, in via residuale, le funzioni delle Regioni e delle Province autonome; esse sono titolari, nel rispetto di Comuni e Province, di tutte le funzioni in materia di promozione e organizzazione delle attività culturali che non richiedano unitarietà di intervento o che non siano espressamente riservate allo Stato, alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Unificata. La citata disposizione prevede inoltre che le Regioni adeguino la propria normativa ai principi fondamentali previsti dalla presente proposta di legge e che a tal fine si dotino delle necessarie strutture amministrative e degli adeguati strumenti di conoscenza nel settore.

L'articolo 7 assegna alle Province e ad i Comuni tutte le funzioni di base relative alla promozione e alla fruizione dello spettacolo, tra le quali vi rientrano la partecipazione alla programmazione regionale degli interventi dello spettacolo e alla costituzione e alla gestione di organismi stabili.

2.2. L'articolo 8 è dedicato al FUS. Nell'ottica del nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 119 della Costituzione è previsto che le risorse finanziarie del FUS siano trasferite alle Regioni sì da finanziare l'esercizio delle funzioni connesse alle potestà di cui sono titolari nel rispetto dei principi fondamentali definiti dalla presente proposta di legge.

La proposta di legge prevede disposizioni di carattere transitorio dal momento che per l'esercizio delle funzioni pubbliche regionali l'articolo 119 della Costituzione non consente, salvo che per gli scopi previsti dal comma 5, interventi speciali dello Stato. Quando, dunque, sarà data piena attuazione all'articolo 119 della Costituzione e le Regioni saranno in grado di esercitare la potestà impositiva loro riconosciuta, esse dovranno essere in grado di finanziarie integralmente le funzioni di cui sono titolari. Il ricorso a finanziamenti da parte dello Stato, senza il rispetto dei limiti previsti dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, rischia di diventare uno strumento di ingerenza statale nell'esercizio delle funzioni regionali (cfr. Corte Costituzionale 16/2004 e 49/2004).

L'articolo 8 della proposta, nel prevedere il suddetto trasferimento in via transitoria, individua accanto al criterio della spesa storica altri criteri destinati a incidere in misura progressivamente più consistente.

Nell'ambito dei principi fondamentali dettati in materia di coordinamento della finanza pubblica, l'articolo 8, comma 3, prevede che le Regioni istituiscano nei propri bilanci un fondo unico per lo spettacolo alimentato sia da risorse proprie che da quelle statali.

E' previsto poi, che una parte delle quote del FUS sia utilizzata, secondo le indicazioni della Conferenza Stato – Regioni, per favorire interventi nelle aree meno servite, incentivando la presenza omogenea di attività dello spettacolo nel territorio italiano e garantendo i livelli essenziali per il suo sviluppo.

2.3. L'ultima parte della proposta è destinata alle attività settoriali dello spettacolo (attività di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, spettacoli viaggianti e artisti di strada) e definisce, per ciascun settore, gli obiettivi e le finalità che i progetti devono perseguire per poter essere sostenuti dall'azione pubblica.

Va precisato che con riguardo al circo, agli spettacoli viaggianti ecc., l'azione di contribuzione è svolta dallo Stato in conformità all'articolo 4 che riserva esclusivamente allo Stato tale azione.

2.4. La proposta si conclude con due disposizioni finali. All'articolo 13 è previsto il riordino di enti, organismi e istituzioni pubblici nazionali operanti nel settore dello spettacolo, la cui attività sia prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali; la medesima disposizione prevede la soppressione dell'ETI e la contestuale devoluzione del personale, dei beni e delle risorse dell'ente alla Regioni secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato - Regioni.

L'articolo 14, invece, detta le disposizioni fiscali in favore delle attività dello spettacolo.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 24, RECANTE:
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTI IN FAVORE
DELLE ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO”**

Punto 2) odg Conferenza Stato-Regioni

Le Regioni, visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante: “Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo”, rileva che esso appare chiaramente invasivo delle competenze regionali e utilizza in modo scorretto lo strumento della decretazione d’urgenza, anche sotto il profilo della mancata presentazione del testo del decreto-legge in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del D.lgs. n. 281/97.

Il decreto-legge appare infatti in modo surrettizio per aggirare il divieto di potestà regolamentare dello Stato nelle materie di legislazione concorrente e per superare un chiarissimo parere negativo del Consiglio di Stato.

Mentre appare giuridicamente dubbia la previsione di Decreto del Ministro aventi natura non regolamentare, le Regioni evidenziano che gli effetti sistematici di una prassi siffatta potrebbero essere pericolosissimi.

Le Regioni ribadiscono il carattere precario, provvisorio e incerto di tale soluzione, con la quale non sarà sicuramente possibile alcun intervento significativo di riorganizzazione, ristrutturazione, riforma della disciplina del settore, né si riuscirà ad impedire lo sviluppo di un contenzioso amministrativo.

Le Regioni, in ragione della tutela degli interessi degli operatori del settore, possono non opporsi ad un Decreto Ministeriale solo se assunto previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con contenuti condivisi con le Regioni.

Le Regioni ribadiscono la posizione già espressa nel “Documento” approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 6 febbraio 2003, di un accordo in Conferenza Stato-Regioni recepito con DPCM, così come già

sperimentato in altre materie, e secondo gli auspici dell'Intesa intergovernativa del maggio 2002.

Le Regioni, conclusivamente, esprimono parere non negativo a due condizioni:

- che sia prevista la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni in ordine al testo del decreto ministeriale;
- che sia immediatamente aperto il tavolo per la definizione dei contenuti della legge di principi fondamentali in tema di spettacolo, secondo gli impegni più volte dichiarati dal Ministro Urbani.

Roma, 27 febbraio 2003



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**POSIZIONE DELLE REGIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO
IN ORDINE ALLE “MODIFICHE DEL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE”**

Posizione delle Regioni in relazione all’attuazione dell’art. 117 della Costituzione e rapporti Stato-Regioni ad un anno trascorso dalla riforma della Costituzione

Per quanto sia logico e naturale che lo spettacolo appartenga al novero delle espressioni di ciò che il senso comune considera “cultura”, ritenere che esso possa collocarsi tout court nell’ambito delle “attività culturali” significherebbe accogliere un’interpretazione estensiva di quest’ultima materia che non appare autorizzata dai criteri di riparto della funzione legislativa accolti dal nuovo titolo V.

Fatta questa doverosa premessa, è utile ricordare come l’attuazione delle riforme costituzionali relative alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione sia stata l’oggetto di esame specifico da parte del Coordinamento degli Assessori regionali allo Spettacolo in diverse occasioni durante il 2002, che hanno prodotto un *O.d.G.* e, allegato ad esso, un documento inerente la posizione delle Regioni in relazione all’articolo 117 della Costituzione.

Da questo esame si può evincere che il legislatore costituzionale, con questa nuova formulazione dell’art.117- da leggere nel contesto del più ampio disegno di riforma sotteso dal titolo V- non si è limitato a ridefinire le aree di competenza legislativa regionale, ma ha inteso *definire- e circoscrivere- gli ambiti sui quali lo Stato può esercitare la propria funzione legislativa.*

In sostanza, *le «materie» diventano un limite che opera nei confronti della legge dello Stato*, anziché rappresentare - come avveniva in precedenza- uno dei limiti che circondano la potestà legislativa regionale.

Date queste premesse, la mancata inclusione dello “spettacolo” nell’elenco delle materie sulle quali lo Stato è chiamato ad intervenire con proprie leggi per fissare i principi fondamentali – e tantomeno fra le aree attribuite alla competenza esclusiva della legge statale – deve indurre a ritenere che esso rientri nell’alveo *dell’esclusiva competenza legislativa regionale*, di cui al comma 4 dell’art.117.

Alla luce di ciò, si potrebbe considerare che nella materia dello spettacolo, le Regioni siano legittimate a stabilire il riparto di funzioni tra sé medesime e gli enti locali, nonché a disciplinarne l’esercizio in via legislativa e regolamentare (quest’ultima, soltanto per le funzioni non attribuite dalle Regioni stesse agli Enti locali) e che lo Stato, al più, sia legittimato a determinare in via legislativa i principi fondamentali nel caso di interpretazione della competenza in senso di legislazione concorrente.

Solo per senso di responsabilità – in un’ottica di comprensione della situazione contingente e urgente ai fini del riparto del Fondo Unico per gli operatori dello spettacolo – le Regioni, nell’attuale fase transitoria hanno espresso il proprio avviso

favorevole ai regolamenti predisposti dal Ministero per le attività di prosa e della danza pur essendo chiara la competenza regolamentare delle Regioni.

Tuttavia, le Regioni sono consapevoli della necessità di garantire, innanzitutto, la continuità delle attività da parte dei soggetti operanti nel settore dello spettacolo attraverso l'erogazione ad essi dei relativi finanziamenti; ciò rende inevitabile, nella fase transitoria, il permanere in capo allo Stato di alcune funzioni amministrative.

In questo senso, le Regioni considerano con favore la scelta, emersa a conclusione dell'incontro del 13 marzo 2002 con il Ministro Urbani, di avviare un percorso di lavoro congiunto in sede politica e tecnica, atto a definire modalità e tempi relativi all'effettivo passaggio delle funzioni e delle risorse finanziarie, nonché per evitare la proliferazione di interventi normativi a livello nazionale.

Purtroppo, ancora recentemente, il Ministero ha emanato atti per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore circense (G.U. 295 del 17/12/2002) e alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (G.U. 296 del 18/12/2002) senza alcun confronto con le Regioni e quindi in difformità del vigente articolo 117 della Costituzione.

Linea operativa delle Regioni

Ai fini dell'attuazione delle riforme costituzionali previste dalla L. 3/2001 è indispensabile che le Regioni, anche laddove si affermasse un'interpretazione restrittiva delle loro competenze (legislazione concorrente e non esclusiva, come le stesse Regioni sostengono), siano in possesso degli strumenti normativi e regolamentari necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti interessati, derivanti dal trasferimento del Fondo Unico per lo Spettacolo.

A fronte di tale situazione, al di là delle modalità di interlocuzione e collaborazione con il Ministero su provvedimenti specifici, e in attesa di una definizione delle competenze regionali in materia di spettacolo sul piano giuridico, è necessario ed urgente che le Regioni assumano una propria linea operativa con finalità specifiche:

- individuare strumenti normativi e regolamentari condivisi, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole Regioni, dei quali possano dotarsi nel più breve tempo possibile anche le realtà regionali che ne sono sprovviste, in una logica di equità di trattamento dei soggetti a livello nazionale;
- elaborare una propria proposta sul trasferimento del FUS alle Regioni.

L'azione pubblica di sostegno nei confronti dello spettacolo attraverso il ridisegno territoriale delle competenze relative al finanziamento dello Spettacolo

In un contesto di devoluzione piena alle Regioni, si possono sviluppare alcune riflessioni di carattere sostanziale in modo da identificare possibili percorsi di ridisegno territoriale del sostegno che consentano una compatibilità politica e amministrativa tra le esigenze dei diversi attori coinvolti.

Prospettivamente ci sono tre diversi livelli di interesse:

- quello del governo centrale, che ritiene lo spettacolo una delle forme più esemplificative e significative della cultura nazionale;

- quello delle Regioni, che in seguito ad una serie di atti e provvedimenti (dal referendum del 1993 alle leggi Bassanini e, da ultimo, alla riforma del titolo V della Costituzione) sono divenute protagoniste di un ampio spettro di potestà legislative e regolamentari, che certamente includono lo spettacolo nelle sue diverse articolazioni;
- quello del comparto dello spettacolo inteso come somma di competenza di professionalità, talenti creativi e attività collegate.

Questi interessi, pur legittimi, non devono far dimenticare che il destinatario ultimo delle attività di spettacolo prodotte e distribuite nel territorio nazionale e soprattutto di quelle sostenute e finanziate è il pubblico degli spettatori insieme alla società nel suo complesso.

In ogni caso, il problema del sostegno pubblico al settore dello spettacolo deve essere affrontato assegnando alle Regioni il compito di indirizzare, sostenere e finanziare quelle attività che risultino capaci di perseguire con il massimo grado di efficacia gli obiettivi di riferimento.

Questa necessità pone un problema fondamentale anche se la sua soluzione tecnica può apparire complessa.

L'azione pubblica di sostegno si è finora indirizzata alle istituzioni come destinatarie delle diverse misure adottate, mentre una prospettiva di corrispondenza tra obiettivi pubblici e attività di spettacolo richiede lo spostamento di indirizzo dalle istituzioni alle attività.

Il quadro costituzionale e legislativo attuale escluderebbe, a una lettura rigorosa, lo Stato dai soggetti pubblici che legiferano e regolamentano in materia di spettacolo, salva la potestà di tracciare gli indirizzi generali dell'azione pubblica, che ha come conseguenza per lo Stato la perdita della gestione del FUS e delle altre fonti di sostegno finanziario e materiale del settore in questione (ad esempio i proventi del Lotto infrasettimanale).

Il primo problema sarà naturalmente la ripartizione di fondi tra le diverse Regioni.

Alla luce delle osservazioni svolte e dato che le posizioni tra Stato e Regioni sono più vicine, è maturo il momento per rendere effettivamente operativo l'art. 117.

A questo proposito, le Regioni stanno già lavorando a linee guida comuni al fine di garantire omogeneità nella legislazione regionale di settore.

Pur affermando che tutta la materia dello spettacolo sarebbe amministrata e disciplinata dalle Regioni, si possono prevedere delle eccezioni e restrizioni da individuarsi attraverso una griglia di attribuzioni modulata in termini di sussidiarietà.

In tal senso le Regioni potrebbero essere favorevoli a concordare con lo Stato alcune attribuzioni (spettacolo viaggiante, promozione all'estero, azione perequativa a sostegno delle Regioni in cui domanda ed offerta risultano inferiori alla media nazionale).

Le Regioni potrebbero quindi considerare, nell'ambito delle intese previste dal disposto costituzionale, la stipula di accordi per la gestione centrale di alcuni canali di finanziamento allo spettacolo, per le istituzioni o le manifestazioni di rilievo internazionale o che comunque debbano più convenientemente essere sostenute centralmente.

Al di là però di quella che sarà la definitiva suddivisione delle competenze, per la quale si auspica la rapida approvazione del Disegno di Legge predisposto dal Ministro La Loggia, è importante che il Governo, per attenersi ai termini dell'Intesa

Interistituzionale firmata con le Regioni, non soltanto faccia il possibile per evitare di compiere atti invasivi delle competenze regionali, che, come è il caso dei Regolamenti, possono essere impugnati da chiunque, ma che inviti il Parlamento a ricondurre le proposte di legge presentate in materia di spettacolo all'interno del nuovo quadro costituzionale.

A tale proposito le Regioni stanno completando una breve indagine, che consegneranno quanto prima al Ministro Urbani e al Ministro La Loggia, in cui si segnalano quei provvedimenti in corso di approvazione che esse ritengono invasivi delle loro competenze.

A conclusione di tali premesse si riassume la posizione delle Regioni.

In ogni caso, quand'anche si accedesse all'interpretazione "estensiva" - sostenuta da alcuni, volta a configurare lo spettacolo come settore specifico delle "attività culturali": materia che, ai sensi del comma 3 del articolo 117, costituisce oggetto di legislazione concorrente - **è da ritenersi escluso** non soltanto che lo Stato possa intervenire con una legislazione che vada oltre la determinazione dei "principi fondamentali", ma anche **che lo Stato possa esercitare una potestà normativa di tipo regolamentare**: a norma del comma 6 dell'art. 117 Cost., infatti *"La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia"* (peraltro, sempre in base all'appena citato comma 6, qualora talune funzioni in materia di spettacolo fossero attribuite ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, spetterebbe agli stessi la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite). Deve escludersi, altresì, che allo Stato possano essere attribuite funzioni amministrative nella materia dello spettacolo.

Nella materia dello spettacolo certamente compete alle Regioni la scelta del livello di allocazione delle funzioni amministrative: il profilo dell'assetto organizzativo per l'esercizio delle funzioni, infatti, non è ascrivibile al novero di quei principi fondamentali la determinazione dei quali, pur volendo accedere alla sopra citata interpretazione estensiva, spetterebbe allo Stato.

L'attuazione della Legge n. 3/2001, anche al fine di evitare la proliferazione di interventi normativi, a livello nazionale, che contrastano con il nuovo assetto dei poteri, richiede una forte attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti i soggetti istituzionali ed in particolare della disponibilità del legislatore statale a ricondurre le proposte di legge verso quei contenuti che tengano in maggior conto il novellato Titolo V della Costituzione.

Le Regioni potranno altresì considerare, nell'ambito delle intese previste dal disposto costituzionale, la stipula di accordi per la gestione centrale di alcuni canali di finanziamento allo spettacolo, per le istituzioni o le manifestazioni di rilievo internazionale o che comunque debbano più convenientemente essere sostenute centralmente.

Considerata l'impossibilità in questa fase di interventi normativi da parte dello Stato di natura regolamentare e al fine di non danneggiare ulteriormente gli operatori del settore, le Regioni manifestano la propria disponibilità a stipulare specifici accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni da recepirsi con DPCM con l'impegno del Governo ad addivenire in tempi rapidi d'intesa con le Regioni al definitivo assetto della materia.

Resta fermo, naturalmente, che gestione centrale dei finanziamenti non significa più gestione statale e che pertanto organi ed uffici dello Stato potranno amministrare fondi a sostegno dello spettacolo solo su mandato e con modalità concordate con le Regioni.

Percorso e metodo di lavoro

Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte e al fine di dare concreta attuazione al dettato costituzionale, le Regioni ritengono opportuno e necessario che da subito siano attivate le seguenti iniziative:

- 1) confronto con le categorie degli operatori dello spettacolo per stabilire con le stesse un rapporto costruttivo in vista della soluzione dei problemi riferiti anche alle fase transitoria;
- 2) definizione di una posizione comune delle Regioni in ordine all'assetto delle competenze e alle linee guida di riferimento per la legislazione regionale di settore da sottoporre alla Conferenza dei Presidenti in una seduta utile del mese di marzo;
- 3) apertura di un confronto a livello politico con l'Amministrazione centrale al fine di ricercare, nell'ottica di una leale cooperazione tra Istituzioni, una intesa relativa all'attribuzione delle competenze a regime e alla regionalizzazione del FUS e contemporaneamente una via di uscita dai problemi legati all'attuale fase di transizione.

Roma, 6 febbraio 2003